



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

n° 273

15 Novembre 2019

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

SOMMARIO

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE REP. N. 1965/2019, PROT. N. 249903 DEL 15.10.2019- EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240 DEL 2010 DI CUI AL DR N. 977/2013 E SS MM.	5
DECRETO RETTORALE REP. N. 1999/2019 DEL 21/10/2019 - PROT. N. 25554815 - EMANAZIONE REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA, TITOLARITÀ E ACCESSO AI FONDI DI RICERCA, INTERNAZIONALIZZAZIONE E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER DOCENTI E RICERCATORI IN ALTERNANZA, CONGEDO, ASPETTATIVA E COLLOCAMENTO TEMPORANEO FUORI RUOLO	15
DECRETO RETTORALE REP. N. 2167/2019 DEL 12/11/2019 PROT. N. 281453 - RETTIFICA DEL DECRETO RETTORALE DI CUI AL D.R. N 0255548 DEL 21/10/2019.....	20
DECRETO RETTORALE N. 2112 PROT. 271150 DEL 04/11/2019 - EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI AL DR N. 344/2011 E SS MODIFICAZIONI.....	21
DECRETO RETTORALE N. 2129/2019 DEL 06/11/2019 PROT. N. 274898 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI - DAR	30
DECRETO RETTORALE N. 2130/2019 DEL 06/11/2019 PROT. N. 274905 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI – DBC.....	59
DECRETO RETTORALE N. 2131/2019 DEL 06/11/2019 PROT. N. 274910 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE - DSE	82
DECRETO RETTORALE N. 2132/2019 DEL 06/11/2019 PROT. N. 274913 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE – FILCOM.....	112
DECRETO RETTORALE N. 2133/2019 DEL 06/11/2019 PROT. N. 274923 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA - PSI	143

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ **Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7571 PROT. 235940 DEL 03/10/19 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4940 DEL 17/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 2 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/15 MALATTIE DEL SANGUE..... 170

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7578 PROT. 236057 DEL 3/10/19171 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4071 DEL 16/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 01/A2 GEOMETRIA E ALGEBRA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/02 ALGEBRA..... 171

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7620 PROT. 239032 DEL 07/10/2019 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2111 DEL 21/03/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 11/A4 SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE 172

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7771 PROT. 244455 DEL 10/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4556 DEL 03/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 06/N1 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/46 SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO 173

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7774 PROT. 244478 DEL 10/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4926 DEL 03/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 10/I1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPAÑOAMERICANE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/07 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA..... 174

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7776 PROT. 244495 DEL 10/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4923 DEL 17/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/02 - CHIMICA FISICA 175

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7777 PROT. 244534 DEL 10/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4938 DEL 17/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 09/E2 - INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/33 - SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA 176

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7778 PROT. 244546 DEL 10/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4155 DEL 20/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 06/G1 PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA	177
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7779 PROT. 244590 DEL 10/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4451 DEL 30/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 2 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 03/A1 CHIMICA ANALITICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/01 CHIMICA ANALITICA	178
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7840 PROT. 247974 DEL 14/10/2019 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4558 DEL 03/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 05/H2 ISTOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/17 ISTOLOGIA.....	179
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7843 PROT. 247988 DEL 14/10/2019 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3954 DEL 10/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 11/E2 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE	180
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7846 PROT. 248004 DEL 14/10/2019 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4774 DEL 11/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 06/C1 - CHIRURGIA GENERALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/18 - CHIRURGIA GENERALE	181
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7850 PROT. 248050 DEL 14/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4712 DEL 07/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 2 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 05/E2 BIOLOGIA MOLECOLARE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE.	181
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7874 PROT. 249455 DEL 15/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4453 DEL 30/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 13/A3 SCIENZA DELLE FINANZE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE	182
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7950 PROT. 251759 DEL 16/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4743 DEL 10/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 13/A1 ECONOMIA POLITICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA.....	183

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7952 PROT. 251782 DEL 16/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4772 DEL 11/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 14/B1 STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE.....184

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8007 PROT. 253175 DEL 17/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4961 DEL 18/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 11/C2 - LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/05 - STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE. 185

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8064 PROT. 255531 DEL 21/10/2019 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4364 DEL 28/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 13/D1 STATISTICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/01 STATISTICA 186

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8073 PROT. 255764 DEL 21/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6316 DEL 01/08/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 13/D1 - STATISTICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/01 - STATISTICA..... 187

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8127 PROT. 257738 DEL 22/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4157 DEL 20/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 06/A1 GENETICA MEDICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/03 GENETICA MEDICA 188

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8128 PROT. 257760 DEL 22/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4745 DEL 10/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 10/N3 CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E ORIENTALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-OR/21 LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL'ASIA SUD-ORIENTALE 189

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8272 PROT. 263832 DEL 28/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4925 DEL 17/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/11 - CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI..... 190

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8364 PROT. 268118 DEL 30/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3886 DEL 09/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL

SETTORE CONCORSUALE 12/E2 DIRITTO COMPARATO, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/21 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO191

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8424 PROT. 271447 DEL 04/11/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4557 DEL 03/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE192

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8502 PROT. 274584 DEL 06/11/2019 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5424 DEL 04/07/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA.....192

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8504 PROT. 274766 DEL 06/11/2019 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4967 DEL 18/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/D1 - PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/11 - ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA.....193

➤ Deleghe

DECRETO RETTORALE REP: N: 2113/2019 DEL 04/11/2019 PROT: 271294 - DELEGA DEL MAGNIFICO RETTORE - PER LA CARICA DI PRESIDENTE - DEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO 2019-2021.....194

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE REP. N. 1965/2019, PROT. N. 249903 DEL 15.10.2019 - EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240 DEL 2010 DI CUI AL DR N. 977/2013 E SS MM.

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
 VISTI gli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
 VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011;
 VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.18 e 24 della Legge 240/2010;
 VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 24 settembre e 1 ottobre 2019, di approvazione delle modifiche e integrazioni al suddetto regolamento;
 RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento per la modifica dei regolamenti di ateneo”;

DECRETA

Art. 1 (Novellazioni)

1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.18 e 24 della Legge 240/2010 emanato con DR n. 977 del 2013.

Art. 2 (Testo coordinato)

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo coordinato del regolamento a mero titolo di allegato informativo, privi di valore normativo.

Art. 3 (Vigore ed efficacia)

1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE

(Prof. Francesco Ubertini)

Allegato A al DR n.1965, prot. 249903 del 15.10.2019

Modifiche al Regolamento per la per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.18 e 24 della Legge 240/2010 emanato con D.R. n. 977/2013

Art. 1 (Modifica all'art. 14 Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5, legge 240/2010) L'art. 14 comma 3 è così modificato:

“Per la nomina delle commissioni si applicano le disposizioni previste dagli artt. 8 e 8 bis del presente Regolamento”.

Art. 2 (Modifica all'art. 16 Disposizioni transitorie)

1. L'art. 16 comma 1 è così modificato:

“Le modifiche regolamentari si applicano alle commissioni per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è stato ancora emanato il relativo provvedimento di nomina.”

Allegato B al DR n.1965, prot. 249903 del 15.10.2019

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 emanato con D.R. n. 977/2013 integrato con le modifiche apportate dall'Allegato B

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1 Ambito di operatività

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 Programmazione del reclutamento e richieste di copertura ruoli

1. Ciascun Dipartimento, sulla base di una previsione delle risorse disponibili per il reclutamento, adotta i seguenti atti di programmazione del personale:

- a) delibera di programmazione triennale, ed eventuali aggiornamenti annuali;
- b) delibera di programmazione annuale del reclutamento, adottata nei limiti delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione;
- c) delibera di richiesta copertura ruoli.

Le delibere sono adottate in composizione piena. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione.

2. Il Dipartimento, inoltre, con delibera di validità triennale, stabilisce per le procedure di I e II fascia bandite ai sensi dell'art 18 della Legge 240/2010, se far svolgere ai candidati una prova didattica secondo le modalità previste dal successivo art. 4 bis. La delibera è valida per tutte le procedure bandite nel triennio successivo.
3. Nella delibera di richiesta copertura ruoli sono indicati per ciascun posto richiesto:
 - a) la fascia richiesta,
 - b) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei vincitori delle procedure;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) una delle seguenti modalità di copertura quantificando l'impegno a valere sulle risorse del Dipartimento:
 1. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 e successive modifiche e integrazioni;
 2. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 240/2010;
 3. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 di professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo.

I Consigli di Dipartimento possono deliberare, nei casi in cui sia funzionale alla realizzazione di progetti di rilevanza strategica preventivamente individuati dal Consiglio di Amministrazione, lo svolgimento di concorsi ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 riservati ai soli esterni. Lo svolgimento di tali procedure avviene con le modalità stabilite dal successivo art 12 bis.

- 4. Nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico o veterinario, occorre indicare la struttura sanitaria presso cui tale attività sarà espletata e i requisiti richiesti. Per le attività assistenziali svolte in convenzione in ambito medico, la delibera dovrà fare espresso riferimento:
 - 1) per le procedure di II fascia, all'impegno assunto dall'Azienda sanitaria interessata ad inserire in convenzione il candidato selezionato;
 - 2) per le procedure di I fascia, oltre a quanto previsto al punto 1), anche all'assetto delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce dell'art.5 comma 4 del d.lgs 517/99.
- 5. Contestualmente alla richiesta di copertura ruoli, il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la richiesta di posti di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, definisce:
 - a) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - b) gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 ulteriormente specificati al successivo titolo I. Nel caso di procedure valutative di cui all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, possono essere indicati ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;
 - c) nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010:
 - 1) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - 2) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.
- 6. La delibera riporta altresì un espresso richiamo a quanto deliberato in merito allo svolgimento della prova didattica per i concorsi di I e II fascia.

TITOLO I - STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 18 E ALL'ART. 24 COMMA 5 E COMMA 6, LEGGE 240/2010**Art. 3 Modalità di definizione degli standard**

1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto dal DM MIUR 344 del 4 agosto 2011 e negli artt. da 4 a 7. Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività.
2. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240/2010, i candidati hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della stessa legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.
3. Per le procedure di cui agli artt. 18 e 24 comma 6 della legge 240/2010, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione alle attività di servizio all'Ateneo istituzionali, organizzative, nonché alle attività assistenziali, ove previste.

Art. 4 Modalità di attribuzione dei punteggi nelle procedure in cui non è prevista una prova didattica

1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 8 e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti a ciascuna categoria di titoli per le procedure relative ai posti di I fascia sono i seguenti:
 - a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;
 - b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, eventualmente comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, per le procedure bandite ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 tra 30 e 50;
 - c) attività di servizio all'Ateneo istituzionali, organizzative tra 10 e 15;
 - d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10.
2. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti a ciascuna categoria di titoli per le procedure relative ai posti di II fascia, anche ai sensi dell'art. 24 comma 5, sono i seguenti:
 - a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 65;
 - b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, per le procedure bandite ai sensi dell'art. 24 comma 5 e 6, tra 20 e 45;
 - c) attività di servizio all'Ateneo, istituzionali e organizzative tra 0 e 15;
 - d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10.
3. I candidati sono collocati in graduatoria solo se raggiungono, all'esito della valutazione, un punteggio di almeno 65 punti.

Art. 4 bis Procedure con prova didattica

1. Per le procedure di I e II fascia il Dipartimento, con delibera adottata secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, può prevedere lo svolgimento di una prova didattica.
2. a) Nel caso in cui il Dipartimento deliberi la adozione della prova didattica per le procedure di II fascia, gli elementi oggetto di valutazione e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti a ciascuna categoria di titoli sono i seguenti:
 - a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 65;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, tra 10 e 25;
- c) attività di servizio all'Ateneo, istituzionali e organizzative tra 0 e 15;

-
-
- d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10;
 - e) prova didattica: tra 10 e 20.
2. b) Nel caso in cui il Dipartimento deliberi la adozione della prova didattica per le procedure di I fascia, gli elementi oggetto di valutazione e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti a ciascuna categoria di titoli sono i seguenti:
 - a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;
 - b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, eventualmente comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, per le procedure bandite ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 tra 20 e 30;
 - c) attività di servizio all'Ateneo, istituzionali e organizzative tra 10 e 15.
 - d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10
 - e) prova didattica: tra 10 e 20
 3. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento relativo alle tematiche del Settore Scientifico disciplinare sorteggiato dal candidato almeno 24 ore prima previa formale convocazione.
 4. Ogni candidato sorteggia una terna di argomenti fra almeno tre terne predeterminate dalla Commissione giudicatrice. All'interno della terna sorteggiata sceglie l'argomento che costituirà oggetto della presentazione.
 5. I criteri di valutazione della prova medesima vengono deliberati nel corso della prima seduta e pubblicati secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.
 6. La prova orale può essere sostenuta a scelta del candidato in lingua italiana o in un'altra lingua estera predeterminata nel bando di selezione.
 7. La prova didattica si svolge dopo che la Commissione ha esaurito la fase di attribuzione dei punteggi previsti dalle lettere da a) a d) del comma 2. Alla prova didattica sono ammessi solo i candidati che, all'esito della attività di attribuzione dei punteggi relativi alle attività dalla lettera a) alla lettera d), abbiano riportato un punteggio pari ad almeno 60 punti.
 8. La Commissione attribuisce i punteggi alla prova didattica formulando anche un giudizio sintetico sulla valutazione della prova in relazione ai criteri preventivamente individuati, e formula la graduatoria di merito includendo esclusivamente i candidati che hanno sostenuto la prova didattica ottenendo un punteggio pari o superiore a 5 punti.

Art. 5 Valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché, per le procedure bandite ai sensi dell'art. 24 comma 6, la congruenza delle attività con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 5 lett. b).
2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
3. Limitatamente alle procedure di cui agli artt. 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Gli elementi oggetto di valutazione sono predeterminati nel bando di selezione.

Art. 6 Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;

-
-
- b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
 - c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee o gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, per le procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 la possibilità di cui all'art. 2 comma 5 lett. c) del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione dettagliata, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 5 lett. b) oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 7 Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito medico o veterinario

La valutazione è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Art. 7 bis Valutazione delle attività di servizio all'Ateneo, istituzionali e organizzative

1. Costituiscono oggetto di valutazione il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l'Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri.

TITOLO 2 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Art. 8 Commissioni di selezione

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.
2. Nel caso in cui il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di posti sia di I che di II fascia nel medesimo Settore Concorsuale può nominare una commissione unica che svolgerà le procedure di valutazione per entrambe le fasce.
3. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, nel rispetto della parità di genere e dell'art 57 del d.lgs. 165/2001.
4. Almeno due dei componenti della commissione devono essere esterni all'Ateneo. I componenti esterni sono sorteggiati, con le modalità previste dall'art. 8 bis, nell'ambito di una rosa proposta dal

Dipartimento e composta da un numero di candidati triplo rispetto al numero dei commissari da individuare. I componenti esterni sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca. Gli eventuali componenti interni sono designati dal Consiglio di Dipartimento. Nel caso di commissioni composte esclusivamente da docenti esterni, è consentito comunque ai Dipartimenti designare uno dei tre componenti della commissione.

5. I componenti della Commissione sono inquadrati nel settore concorsuale per cui è bandita la procedura o in subordine nello stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura.
6. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.
7. I componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei o istituzioni di ricerca nazionali devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 oppure, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell'ultima valutazione della Commissione VRA. I componenti della Commissione provenienti dall'estero devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 2 comma 5.
8. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.
9. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
10. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
11. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 8-bis Modalità di sorteggio dei componenti esterni della Commissione

1. Le operazioni di sorteggio sono effettuate con cadenza mensile e modalità informatiche da una commissione di tre membri nominata annualmente dal Rettore. Delle operazioni di sorteggio effettuate viene redatto apposito verbale.
2. Per ogni procedura concorsuale il Dipartimento indica una lista contenente una rosa di professori esterni tripla rispetto ai posti da sorteggiare.
3. La lista è ordinata secondo l'ordine alfabetico, per cognome e nome, e a ogni nominativo proposto è assegnato un numero cardinale compreso fra 1 e massimo 9.
4. Vengono sorteggiati i seguenti ordinamenti casuali:
dei numeri compresi fra 1 e 9, da applicare alle commissioni composte da tre esterni;
dei numeri compresi fra 1 e 6, da applicare alle commissioni composte da 2 esterni;
dei numeri compresi fra 1 e 3, da applicare alle commissioni composte da 1 esterno.
5. Ciascuna lista viene ordinata secondo la sequenza numerica estratta.
6. Vengono formate le singole commissioni individuando i docenti da nominare scorrendo la relativa lista ordinata come previsto dal comma 5, fino a raggiungere il numero dei commissari da nominare.
7. Gli ordinamenti casuali estratti vengono applicati a tutte le procedure per le quali i Dipartimenti hanno deliberato la lista contenente la rosa dei nominativi proposti nel corso del mese precedente a quello del sorteggio.
8. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista ordinata in base all'ordinamento casuale.

Art. 9 Termine del procedimento

1. Le Commissioni delle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010 concludono i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore. Relativamente a tali procedure, il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati

motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

2. Relativamente alle procedure di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010, la Commissione valuta il candidato in merito al raggiungimento degli standard qualitativi di cui al comma precedente e conclude i propri lavori entro 30 giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente su proposta del Dipartimento. Il Dipartimento propone la chiamata del candidato al Consiglio di Amministrazione nei trenta giorni successivi alla approvazione degli atti.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e sono pubblicati sul Portale di Ateneo.
5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 10.

Art. 10 Chiamata dei candidati selezionati

1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010, all'esito della procedura, il Dipartimento propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato, o in caso di più posti, dei candidati selezionati. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO 3 – CHIAMATA ALL'ESITO DELLA PROCEDURA EX ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010

Art. 11 Procedure Selettive

1. Successivamente all'approvazione della delibera di richiesta di copertura del ruolo, la procedura selettiva è attivata mediante emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve riportare:
 - a) il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - d) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
 - e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - g) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2 comma 5 lettera b) definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3;
 - h) il trattamento economico e previdenziale previsto;

-
-
- i) il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
 - j) i requisiti soggettivi di cui all'art. 12 per l'ammissione alla procedura;
 - k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
 - l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - m) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - n) l'eventuale indicazione dello svolgimento di una prova didattica, per i posti di I e II fascia. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività clinico assistenziale in ambito medico o veterinario, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 12 Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 12 bis. – Concorsi riservati ai candidati esterni all'Ateneo – candidati ammissibili alle selezioni.

Nei casi in cui la procedura sia riservata ai soli candidati esterni all'Ateneo ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010, possono partecipare alle procedure i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 del presente Regolamento che, nel triennio precedente la emanazione del bando, non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università di Bologna.

Restano altresì ferme le incompatibilità previste dall'art.12 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 13. Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La Commissione formula la graduatoria con i candidati che hanno superato i punteggi minimi previsti dagli artt. 4 e 4 bis. La graduatoria è valida solo per la copertura del posto bandito.
2. La selezione avviene all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 5 lettera b) del presente Regolamento.

TITOLO 4 - CHIAMATA ALL'ESITO DELLE PROCEDURE EX ART. 24, COMMI 5 E 6, LEGGE 240/2010

Art. 14 Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5, legge 240/2010

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 5 lettera b), definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione.
Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.
2. Per i posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 da attivare a seguito di procedure selettive svolte da soggetti diversi dall'Ateneo, prima della presa di servizio, il Dipartimento delibera gli standard qualitativi da applicarsi alla valutazione del titolare del contratto ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Per la nomina delle commissioni si applicano le disposizioni previste dagli artt. 8 e 8 bis del presente Regolamento.

Art. 15 Modalità di svolgimento delle procedure di cui all'art. 24 comma 6, legge 240/2010

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2 comma 3, il Dipartimento avvia la procedura mediante la pubblicazione sul Portale di Ateneo e sul Sito del Dipartimento di un avviso nel quale sono riportati:
 - a) Il numero di posti richiesti;
 - b) l'indicazione del Settore Concorsuale e dell'eventuale Settore Scientifico Disciplinare;
 - c) la fascia di inquadramento;
 - d) la sede di servizio; nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
 - e) il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, che non potrà essere inferiore a 15 giorni, cui deve essere allegato il curriculum vitae datato e firmato contenente l'elenco dei titoli, pubblicazioni e attività svolte.
 - f) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2 comma 5 lettera b, definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3, nonché di eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.
2. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di seconda fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di I fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. La Commissione formula la graduatoria con i candidati che hanno superato i punteggi minimi previsti dagli artt. 4 e 4 bis. La graduatoria è valida solo per la copertura del posto bandito.
4. Della graduatoria fanno parte esclusivamente i candidati che hanno ottenuto i punteggi minimi secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 4 bis del presente Regolamento.

5. La selezione avviene all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 5.

Art. 16 Disposizioni transitorie

Le modifiche regolamentari si applicano alle commissioni per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è stato ancora emanato il relativo provvedimento di nomina.

DECRETO RETTORALE REP. N. 1999/2019 DEL 21/10/2019 - PROT. N. 255548 - EMANAZIONE REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA, TITOLARITÀ E ACCESSO AI FONDI DI RICERCA, INTERNAZIONALIZZAZIONE E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER DOCENTI E RICERCATORI IN ALTERNANZA, CONGEDO, ASPETTATIVA E COLLOCAMENTO TEMPORANEO FUORI RUOLO

IL RETTORE

VISTI

- Art. 17 DPR 382 del 1980 commi I, II, e III in riferimento all'istituto dell'alternanza/sabbatico
- Art. 10 legge 311 del 1958 in riferimento al congedo per motivo di studio per i docenti
- Art. 8 legge 349 del 1958 in riferimento al congedo per motivi di studio dei ricercatori
- Art. 14 DPR 382 del 1980 in riferimento all'aspettativa per periodo di prova per passaggio ad altra amministrazione pubblica
- Art. 13 DPR 382 del 1980 in riferimento all'aspettativa per incompatibilità
- Art. 12 DPR 382 del 1980 in riferimento all'aspettativa per direzione di istituti di ricerca
- Art. 7 legge 240/2010 in riferimento all'aspettativa per altro incarico
- Art. 5 del D. Lgs.vo 517 del 1999 comma 16 in riferimento all'aspettativa per direzione struttura complessa ospedaliera
- Art. 1 Legge 296 del 2006 comma 818 in riferimento all'aspettativa per incompatibilità – direzione IRCCS
- Legge 1114 del 1962 in riferimento al collocamento temporaneo fuori ruolo

PRESO ATTO

- che nella seduta del 23/07/2019, il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di *Regolamento sulla disciplina della responsabilità scientifica, titolarità e accesso ai fondi di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo per docenti e ricercatori in alternanza, congedo, aspettativa e collocamento temporaneo fuori ruolo e all'abrogazione, all'entrata in vigore del suddetto Regolamento, del Regolamento per la disciplina dell'utilizzo e accesso ai fondi di ricerca da parte di docenti e ricercatori posti in alternanza, in congedo per motivi di studio, collocati in aspettativa facoltativa ed obbligatoria, posti fuori ruolo non per limiti d'età*, emanato con Decreto Rettoriale in data 22/03/1996.
- che nella seduta del 24/09/2019, il Senato Accademico ha approvato la proposta di *Regolamento sulla disciplina della responsabilità scientifica, titolarità e accesso ai fondi di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo per docenti e ricercatori in alternanza, congedo, aspettativa e collocamento temporaneo fuori ruolo e l'abrogazione, all'entrata in vigore del suddetto Regolamento, del Regolamento per la disciplina dell'utilizzo e accesso ai fondi di ricerca da parte di docenti e ricercatori posti in alternanza, in congedo per motivi di studio, collocati in aspettativa facoltativa ed obbligatoria, posti fuori ruolo non per limiti d'età*, approvato con Decreto Rettoriale in data 22/03/96

DECRETA

Art. 1

(Emanazione)

1. E' emanato il *Regolamento sulla disciplina della responsabilità scientifica, titolarità e accesso ai fondi di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo per docenti e ricercatori in alternanza, congedo, aspettativa e collocamento temporaneo fuori ruolo* che costituisce atto in allegato (allegato A) al presente decreto.

Art. 2

(Vigore ed efficacia)

1. Il predetto regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
2. Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Ateneo.

Art. 3

(Abrogazioni)

1. Dall'entrata in vigore del predetto regolamento è abrogato il *Regolamento per la disciplina dell'utilizzo e accesso ai fondi di ricerca da parte di docenti e ricercatori posti in alternanza, in congedo per motivi di studio, collocati in aspettativa facoltativa ed obbligatoria, posti fuori ruolo non per limiti d'età* emanato con Decreto Rettorale in data 22/03/1996.

Bologna, 21/10/2019

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA, TITOLARITÀ E ACCESSO AI FONDI DI RICERCA, INTERNAZIONALIZZAZIONE E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER DOCENTI E RICERCATORI IN ALTERNANZA, CONGEDO, ASPETTATIVA E COLLOCAMENTO TEMPORANEO FUORI RUOLO. EMANATO CON D.R. N. 1999/2019 del 21/10/2019

Indice sommario

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 3 Finalità

Art. 4 Docenti in alternanza/anno sabbatico, docenti e ricercatori in congedo per motivi di studio

Art. 5 Docenti e ricercatori in aspettativa obbligatoria, aspettativa per direzione istituti di ricerca, aspettativa per altro incarico, aspettativa per direzione di struttura complessa ospedaliera

Art. 6 Docenti e ricercatori collocati in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione pubblica, per incompatibilità - direzione IRCCS o collocati temporaneamente fuori ruolo

Art. 7 Disposizioni applicative

Art. 1

(Definizioni)

Ai sensi del presente regolamento si intende:

per **Fondi di ricerca competitiva, di internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo** (d'ora in poi "**Fondi competitivi**"): proventi derivati da progetti di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo, finanziati da organismi internazionali, europei, nazionali e locali a seguito di selezione competitiva

per **Fondi di ricerca di Ateneo**: contributi erogati nell'ambito di iniziative di finanziamento di Ateneo ivi incluso il Budget Integrato per la Ricerca e i fondi competitivi erogati dall'Ateneo

per **Fondi di ricerca commerciale**: proventi acquisiti nell'ambito di contratti commerciali finanziati da soggetti pubblici o privati

per **Accesso ai fondi di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo** (d'ora in poi "**Accesso ai fondi**"): l'utilizzo di budget da parte del docente/ricercatore su disponibilità presenti sul progetto contabile di cui il docente/ricercatore è titolare

per **Titolare dei fondi di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo** (d'ora in poi "**Titolare dei fondi**"): il docente/ricercatore che può disporre del budget assegnato al progetto contabile che, in contabilità economico-patrimoniale, si intende quale contenitore di budget alternativo all'unità analitica

per **Fondi di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo acquisiti prima del godimento dell'istituto** (d'ora in poi "**Fondi acquisiti prima del godimento dell'istituto**"): i fondi di cui è titolare il docente/ricercatore prima della decorrenza dell'istituto

per **Responsabilità scientifica**:

- la responsabilità assegnata dall'ente finanziatore a un docente o ricercatore quale coordinatore di un progetto di ricerca competitiva, di internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo
- la responsabilità assegnata all'interno di un partenariato di progetto a un docente o ricercatore come coordinatore del gruppo di ricerca interno all'Ateneo
- la responsabilità assegnata a un docente o ricercatore dall'Ateneo nell'ambito di progetti di ricerca promossi nell'ambito di iniziative di finanziamento di Ateneo
- la responsabilità assegnata a un docente o ricercatore nell'ambito della ricerca commerciale

Art. 2

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina la responsabilità scientifica, la titolarità e l'accesso ai fondi competitivi, fondi di ricerca di Ateneo e fondi di ricerca commerciale da parte di docenti e ricercatori in servizio ad essa afferenti che richiedano di fruire degli istituti di: alternanza/anno sabbatico, congedo per motivi di studio, aspettativa per incompatibilità, direzione istituti di ricerca, altro incarico, direzione struttura complessa ospedaliera, passaggio ad altra amministrazione pubblica e incompatibilità direzione IRCCS e collocamento temporaneo fuori ruolo.

Art. 3

(Finalità)

1. Il Regolamento disciplina per i fondi competitivi, di ricerca di Ateneo e di ricerca commerciale, la possibilità di:

- mantenere la titolarità e l'accesso ai fondi acquisiti prima del godimento dell'istituto
- mantenere la responsabilità scientifica dei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto
- svolgere attività previste nei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto
- presentare nuove proposte progettuali
- acquisire la titolarità di nuovi fondi competitivi, di ricerca di Ateneo e di ricerca commerciale e l'accesso agli stessi
- svolgere per conto dell'Ateneo attività previste dal nuovo progetto approvato nel periodo di godimento dell'istituto.

Art. 4

(Docenti in alternanza/anno sabbatico, docenti e ricercatori in congedo per motivi di studio)

1. L'autorizzazione al godimento dell'istituto oggetto del presente articolo viene concessa su domanda dell'interessato, che dovrà contenere anche tutti gli elementi necessari per verificare la compatibilità della fruizione dell'istituto con gli impegni di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo precedentemente assunti, ivi comprese le eventuali proposte progettuali presentate o in corso di presentazione.

2. Ai docenti e ricercatori, durante il periodo di godimento di tali istituti, è consentito quanto segue:

a. Per i fondi competitivi:

- mantenere la titolarità e l'accesso ai fondi acquisiti prima del godimento dell'istituto
- mantenere la responsabilità scientifica dei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto, fatte salve le eventuali incompatibilità previste dal programma di finanziamento o emergenti a seguito delle opportune verifiche con l'ente finanziatore o con il coordinatore di progetto. In caso di incompatibilità, i docenti/ricercatori non potranno mantenere la responsabilità scientifica del progetto, né la titolarità e l'accesso ai relativi fondi
- svolgere attività previste nei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto, fatte salve le verifiche sopra indicate
- presentare nuove proposte progettuali promosse da enti finanziatori esterni, compatibilmente con le regole disposte dall'ente finanziatore
- acquisire la titolarità di nuovi fondi e l'accesso agli stessi
- svolgere per conto dell'Ateneo attività previste dal nuovo progetto approvato nel periodo di godimento dell'istituto.

b. Per i fondi di ricerca di Ateneo:

- mantenere la titolarità e l'accesso ai fondi acquisiti prima del godimento dell'istituto
- mantenere la responsabilità scientifica dei progetti di ricerca che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto, fatte salve le eventuali incompatibilità previste dal programma di finanziamento. In caso di incompatibilità, i docenti/ricercatori non potranno mantenere la responsabilità scientifica del progetto di ricerca, né la titolarità e l'accesso ai relativi fondi
- svolgere attività di ricerca previste nei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto, fatte salve le verifiche sopra indicate
- presentare nuove proposte di ricerca e/o nuove richieste di contributo in risposta a iniziative di finanziamento promosse dall'Ateneo compatibilmente con le regole specifiche definite per l'iniziativa
- acquisire la titolarità di nuovi fondi di ricerca e l'accesso agli stessi
- svolgere attività prevista dal nuovo progetto di ricerca approvato nel periodo di godimento dell'istituto

c. Per i fondi di ricerca commerciale:

- mantenere la titolarità e l'accesso ai fondi acquisiti prima del godimento dell'istituto
- mantenere la responsabilità scientifica dei progetti di ricerca che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto
- svolgere attività di ricerca previste nei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto
- presentare nuove proposte di ricerca commerciale
- acquisire la titolarità di nuovi fondi di ricerca e l'accesso agli stessi
- svolgere attività prevista dal nuovo progetto di ricerca il cui contratto è stato stipulato nel periodo di godimento dell'istituto.

Art. 5

(Docenti e ricercatori in aspettativa obbligatoria, aspettativa per direzione istituti di ricerca, aspettativa per altro incarico, aspettativa per direzione di struttura complessa ospedaliera)

1. Le autorizzazioni al godimento dell'aspettativa per direzione istituti di ricerca, di aspettativa per altro incarico e di aspettativa per direzione di struttura complessa ospedaliera, vengono concesse su domanda degli interessati. La domanda dell'interessato dovrà contenere anche tutti gli elementi necessari per verificare la compatibilità della fruizione dell'istituto con gli impegni di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo precedentemente assunti, ivi comprese le eventuali proposte progettuali presentate o in corso di presentazione.

a. Per quanto concerne i fondi competitivi, durante il periodo di godimento dell'istituto:

- i. è consentito:

-
- mantenere la titolarità e l'accesso ai fondi acquisiti prima del godimento dell'istituto
 - mantenere la responsabilità scientifica dei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto, fatte salve le eventuali incompatibilità previste dal programma di finanziamento o emergenti a seguito delle opportune verifiche con l'ente finanziatore o con il coordinatore di progetto. In caso di incompatibilità, i docenti/ricercatori non potranno mantenere la responsabilità scientifica del progetto, né la titolarità e l'accesso ai relativi fondi
 - svolgere attività previste nei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto, fatte salve le verifiche indicate al punto precedente
 - presentare nuove proposte progettuali promosse da enti finanziatori esterni, compatibilmente con le regole disposte dall'ente finanziatore. Per presentare nuove proposte progettuali il docente/ricercatore deve: impegnarsi al rientro nel ruolo in caso di approvazione del progetto, ottenere il nullaosta della struttura di afferenza all'interno dell'Ateneo e il parere favorevole dell'ente presso il quale il docente/ricercatori è in aspettativa.

ii. non è consentito:

- acquisire la titolarità e l'accesso a nuovi fondi competitivi. L'accesso a nuovi fondi verrà consentito al docente/ricercatore al momento del suo rientro in servizio presso l'Ateneo
- svolgere per conto dell'Ateneo attività previste dal nuovo progetto, approvato nel periodo di godimento dell'istituto. Tali attività potranno essere svolte dal docente/ricercatore al momento del suo rientro in servizio presso l'Ateneo.

b. Per quanto concerne i fondi di ricerca di Ateneo, durante il periodo di godimento dell'istituto:

i. è consentito:

- mantenere la titolarità e l'accesso ai fondi acquisiti prima del godimento dell'istituto
- mantenere la responsabilità scientifica dei progetti di ricerca che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto, fatte salve le eventuali incompatibilità previste dal programma di finanziamento. In caso di incompatibilità, i docenti/ricercatori non potranno mantenere la responsabilità scientifica del progetto di ricerca, né la titolarità e l'accesso ai relativi fondi
- svolgere attività di ricerca previste nei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto, fatte salve le verifiche indicate al punto precedente
- presentare nuove proposte di ricerca e/o nuove richieste di contributo in risposta a iniziative di finanziamento promosse dall'Ateneo compatibilmente con le regole specifiche definite per l'iniziativa. Per presentare nuove proposte progettuali/ricieste di contributo il docente/ricercatore deve: impegnarsi al rientro nel ruolo in caso di approvazione del progetto/riciesta di contributo, ottenere il nullaosta della struttura di afferenza all'interno dell'Ateneo e il parere favorevole dell'ente presso il quale il docente/ricercatore è in aspettativa.

ii. non è consentito:

- acquisire la titolarità e l'accesso ai nuovi fondi di ricerca. L'accesso a nuovi fondi verrà consentito al docente/ricercatore al momento del suo rientro in servizio presso l'Ateneo
- svolgere attività di ricerca previste dal nuovo progetto di ricerca approvato nel periodo di godimento dell'istituto. Tali attività potranno essere svolte dal docente/ricercatore al momento del suo rientro in servizio presso l'Ateneo

c. Per quanto concerne i fondi di ricerca commerciale, durante il periodo di godimento dell'istituto non è consentito:

- mantenere la titolarità e l'accesso ai fondi acquisiti prima del godimento dell'istituto
- mantenere la responsabilità scientifica dei progetti di ricerca che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto
- svolgere attività di ricerca previste nei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto
- presentare nuove proposte di ricerca commerciale né svolgere nuova attività di ricerca
- acquisire la titolarità di nuovi fondi di ricerca e l'accesso agli stessi.

Art. 6

(Docenti e ricercatori collocati in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione pubblica, per incompatibilità - direzione IRCCS o collocati temporaneamente fuori ruolo)

1. Durante il periodo di godimento di uno degli istituti qui richiamati, ai docenti/ricercatori, relativamente ai fondi competitivi, di Ateneo e commerciale non è consentito:

- mantenere la titolarità e l'accesso ai fondi acquisiti prima del godimento dell'istituto
- mantenere la responsabilità scientifica dei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto
- svolgere attività previste nei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell'istituto
- presentare nuove proposte progettuali, né svolgere nuova attività di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo
- acquisire la titolarità di nuovi fondi e l'accesso agli stessi.

Art. 7

(Disposizioni applicative)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale di Ateneo. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per disciplinare l'utilizzo e l'accesso ai fondi di ricerca da parte di docenti e ricercatori posti in alternanza, in congedo per motivi di studio, collocati in aspettativa facoltativa ed obbligatoria, posti fuori ruolo non per limiti d'età approvato con Decreto Rettorale in data 22/03/96.

2. Il presente Regolamento si applica ai docenti e ricercatori che presenteranno domanda di accesso agli istituti qui disciplinati successivamente all'entrata in vigore del regolamento medesimo. Ai docenti e ricercatori che fruiscono già di uno degli istituti presenti nel Regolamento si applica quindi la disciplina previgente, fatte salve condizioni migliorative previste dal presente Regolamento.

**DECRETO RETTORALE REP. N. 2167/2019 DEL 12/11/2019 PROT. N. 281453 - RETTIFICA DEL
DECRETO RETTORALE DI CUI AL D.R. N 0255548 DEL 21/10/2019**

IL RETTORE

VISTI - Art. 17 DPR 382 del 1980 commi I, II, e III in riferimento all'istituto dell'alternanza/sabbatico

- Art. 10 legge 311 del 1958 in riferimento al congedo per motivo di studio per i docenti
- Art. 8 legge 349 del 1958 in riferimento al congedo per motivi di studio dei ricercatori
- Art. 14 DPR 382 del 1980 in riferimento all'aspettativa per periodo di prova per passaggio ad altra amministrazione pubblica
- Art. 13 DPR 382 del 1980 in riferimento all'aspettativa per incompatibilità
- Art. 12 DPR 382 del 1980 in riferimento all'aspettativa per direzione di istituti di ricerca
- Art. 7 legge 240/2010 in riferimento all'aspettativa per altro incarico
- Art. 5 del D. Lgs.vo 517 del 1999 comma 16 in riferimento all'aspettativa per direzione struttura complessa ospedaliera
- Art. 1 Legge 296 del 2006 comma 818 in riferimento all'aspettativa per incompatibilità – direzione IRCCS
- Legge 1114 del 1962 in riferimento al collocamento temporaneo fuori ruolo

RILEVATO

che, per mero errore materiale, il decreto rettorale n 0255548 del 21/10/2019 indica all'articolo 2 "Vigore ed efficacia" l'entrata in vigore del *Regolamento sulla disciplina della responsabilità scientifica, titolarità e*

accesso ai fondi di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo per docenti e ricercatori in alternanza, congedo, aspettativa e collocamento temporaneo fuori ruolo “il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale”, quando invece il medesimo Regolamento all’art. 7 “disposizioni applicative” stabilisce che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale di Ateneo.

DECRETA

Art. 1

(Rettifica)

1. All’art. 2 “vigore ed efficacia” del decreto rettorale n 0255548 del 21/10/2019 l’indicazione dell’entrata in vigore del *Regolamento sulla disciplina della responsabilità scientifica, titolarità e accesso ai fondi di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo per docenti e ricercatori in alternanza, congedo, aspettativa e collocamento temporaneo fuori ruolo* è sostituita con “il Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale di Ateneo” coerentemente con quanto previsto all’art. 7 dal medesimo Regolamento. Contestualmente all’entrata in vigore del suddetto Regolamento, è abrogato il *Regolamento per la disciplina dell'utilizzo e accesso ai fondi di ricerca da parte di docenti e ricercatori posti in alternanza, in congedo per motivi di studio, collocati in aspettativa facoltativa ed obbligatoria, posti fuori ruolo non per limiti d'età, emanato con Decreto Rettoriale n. 100 del registro generale dell'Ateneo in data 22/03/96.*

2. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna,

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini

DECRETO RETTORALE N. 2112 PROT. 271150 DEL 04/11/2019 - EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI AL DR N. 344/2011 E SS MODIFICAZIONI

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con Decreto Rettoriale n. 344/2011 e successive modificazioni;
TENUTO CONTO che per mero errore materiale nella versione del suddetto Regolamento pubblicata in normateneo è riportata una vecchia formulazione dell’art. 6;
RITENUTO pertanto necessario procedere con la modifica del regolamento in parola;

DECRETA

Art. 1 (Novellazioni)

1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento dei ricercatori a tempo determinato di cui al DR n. 344/2011 e ss modificazioni, così come riportate all'Allegato A, parte integrante di questo decreto rettorale.

Art. 2 (Testo coordinato)

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo coordinato del regolamento a mero titolo di allegato informativo, privi di valore normativo.

Art. 3 (Vigore ed efficacia)

1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE

(Prof. Francesco Ubertini)

Allegato A al DR n. 2112 prot. 271150 del 04/11/2019

Modifiche al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 344/2011

Art. 1 (Modifica all'art. 6 Tipologie contrattuali)

1. L'art. 6 comma 3 è così sostituito:

“3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo”.

Allegato B al DR n. 2112 prot. 271150 del 04/11/2019

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO emanato con D.R. n. 344/2011 integrato con le modifiche apportate dall'Allegato B
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1 Finalità

1. L'Alma Mater Studiorum Università di Bologna può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005), nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010 e art. 49 della L. 35/2012) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende:

per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;

per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;

per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;

per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto/programma di ricerca;

per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, l'esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far conoscere;

per chiusura del progetto/programma di ricerca: la scadenza temporale individuata dall'ultima spesa ammessa a rendicontazione.

Art. 4 Tipologie contrattuali

“1. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (junior): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta.

Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Il ricercatore con contratto junior può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, da svolgersi secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Governo e con modalità da definire al momento dell'emanazione del bando di selezione. I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in Università diverse, nei casi previsti dal successivo art. 16. In questo caso il contratto verrà stipulato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.

b) contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (senior): contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi di:

1. contratti di cui alla lettera a);
2. assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 co. 6 della L. 449/97 e successive modificazioni e dell'art. 22 della L. 240/2010, o borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della L. 398/89;
3. contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. 230/2005;
4. analoghi contratti, assegni o borse in atenei o centri di ricerca stranieri.

Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale le attività svolte nelle tre tipologie di cui sopra sono cumulabili.

Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, 60 ore di didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione. Ulteriori incarichi didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell'art. 15 co. 2 del presente regolamento.

Per i ricercatori di area medica di entrambe le tipologie può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, secondo le modalità descritte al successivo art. 10 bis.

Art. 5 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti

1. L'attivazione di contratti è proposta al Consiglio di Amministrazione dai Dipartimenti che deliberano in composizione piena. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto,

dedotti gli assenti giustificati. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione. Per l'attivazione dei contratti senior, la delibera dovrà prevedere la copertura finanziaria necessaria a garantire quanto previsto all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, con le modalità di cui all'art. 18 comma 2 della norma di cui sopra..

2. abrogato.

3. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i ricercatori titolari dei contratti senior, ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i ricercatori junior.

4. I contratti si intendono stipulati per periodi di lavoro su base triennale, da svolgersi secondo quanto previsto nel successivo art. 9.

5. La proposta di contratto è adottata con apposita delibera dell'organo della struttura richiedente e contiene i seguenti elementi:

- a) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
- b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) le relazioni tra la durata temporanea del programma/progetto (o dei programmi/progetti), qualora indicato, e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- d) il dipartimento di afferenza;
- e) la sede di svolgimento delle attività;
- f) le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- g) l'attività assistenziale prevista, con l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività ed esplicito richiamo all'impegno formale del responsabile della struttura sanitaria a far svolgere l'attività assistenziale al ricercatore a tempo determinato, secondo le modalità descritte nel successivo art. 10 *bis*;
- h) il regime di impiego (tempo pieno o definito);
- i) le modalità di svolgimento della didattica frontale per i contratti di cui all'art. 4 lettera b) e per i contratti di cui all'art. 4 lettera a) qualora prevista;
- j) il corrispettivo contrattuale proposto;
- k) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
- l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- m) la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova.

6. Il Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, approvano le proposte di attivazione e di proroga dei contratti, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Art. 6 Modalità di selezione

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. E' possibile procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. La selezione è svolta da una Commissione composta da tre membri, nominata con disposizione dirigenziale e individuata secondo le modalità previste all'art. 6 bis.

5. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti, assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

5 bis. Le Commissioni concludono i propri lavori entro 3 mesi dalla disposizione di nomina. Tale periodo può essere prorogato per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il dirigente procederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su proposta del dipartimento.

6. La selezione avviene previa disposizione dirigenziale di emanazione di un bando pubblicato sia in lingua Italiana sia in lingua Inglese sul Portale di Ateneo e pubblicità del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell'Unione Europea.

7. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri definiti dal DM 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011.

A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico; lo svolgimento di tale seminario non costituisce prova orale. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

I bandi possono prevedere il numero massimo di pubblicazioni da presentare che comunque non potrà essere inferiore a dodici.

I bandi devono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

La discussione può essere svolta per via telematica.

8. Nell'ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal candidato.

9. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida tre anni. Nel solo caso di rinuncia all'assunzione, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

10. Gli atti sono approvati con disposizione dirigenziale.

11. Il Dipartimento propone entro 2 mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato, seguendo l'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

12. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti l'emanazione di bando per la medesima figura e per lo stesso settore concorsuale ovvero per lo stesso settore scientifico disciplinare ove indicato dal Dipartimento.

13. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994.

Art. 6-bis Modalità di individuazione dei componenti della Commissione

1. Della Commissione fanno parte tre professori di prima o seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale o in subordine nello stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, individuati dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.

Due dei componenti, esterni all'Ateneo, sono sorteggiati con le modalità previste dall'art. 8-bis del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010 emanato con DR 977/2013 e s.m.. Un terzo componente è individuato dal Consiglio di Dipartimento fra i docenti interni o esterni all'Ateneo.

2. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, almeno un componente è di genere femminile.

-
3. I componenti esterni sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca.
 4. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I o II fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.
 5. I Professori di I fascia componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 oppure, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell'ultima valutazione della Commissione VRA.
 6. I Professori di II fascia componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei o istituzioni di ricerca nazionali devono essere in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.
 7. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.
 8. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.

Art. 7 Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica:

- a) la tipologia del contratto (junior o senior);
- b) il regime di impiego (a tempo pieno o definito);
- c) l'oggetto del contratto;
- d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
- e) le ore di didattica frontale per il contratto senior o, qualora previste, per il contratto junior, con le relative modalità di svolgimento;
- f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- g) per i ricercatori di area medica, l'indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale e, laddove previsto, l'individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle relative modalità di svolgimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 10 bis;
- h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- i) l'indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;
- j) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
- k) il trattamento economico e previdenziale;
- l) il dipartimento di afferenza;
- m) la sede prevalente di lavoro;
- n) la modalità di selezione;
- o) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento;
- p) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
- q) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...) nell'ambito dell'eventuale progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- r) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8 Requisiti per partecipare alle selezioni

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di:

- dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo equivalente costituisce titolo preferenziale.

Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale il titolo di studio dovrà essere adeguato all'attività assistenziale da svolgere.

Inoltre, alle selezioni per contratto senior, possono partecipare candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 lettera b), qualora il requisito d'accesso richiesto sia il dottorato.

2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

3. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

4. Non saranno inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo di Bologna o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 9 Durata del contratto

1. La durata dei contratti è triennale.

2. I contratti non sono rinnovabili.

3. E' prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, secondo quanto definito al successivo art.

11. La richiesta di proroga è avanzata dalla struttura che ha attivato il contratto, con il consenso dell'interessato, sentito comunque il Dipartimento di afferenza, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.

3 bis. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche con altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 10 Oggetto del contratto

1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ed ha allegato, come parte integrante, il programma di ricerca, qualora indicato nel bando.

2. Nel contratto è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito).

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

4. Nel contratto senior e, qualora previste, nel contratto junior vengono indicate le ore di didattica frontale.

5. E' possibile apportare modifiche all'attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al ricercatore di essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di partecipare a progetti finanziati nell'ambito di bandi competitivi.

Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Struttura di afferenza, acquisito il consenso dell'interessato.

Nel caso in cui la copertura finanziaria del posto RTD sia garantita da apposito accordo o convenzione di finanziamento con un ente esterno, la proposta di emendamento del contratto da parte del Dipartimento dovrà essere concordata con tale ente prima dell'avvio delle procedure di partecipazione ad altri progetti ed essere

accompagnata da una analisi atta a verificare che le modifiche proposte siano coerenti con l'eventuale progetto/programma di finanziamento e che permangano le necessarie garanzie di copertura finanziaria.

Art. 10 bis Attività assistenziale dei ricercatori di area medica

1. I ricercatori junior svolgono di norma attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le Strutture sanitarie.
2. I ricercatori senior svolgono attività assistenziale con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione.
3. Qualora sia funzionale alle esigenze del progetto e su espressa richiesta del Dipartimento che richiede l'attivazione del posto, anche i ricercatori junior possono svolgere attività assistenziale secondo le modalità di cui al punto 2.

Art. 11 Modalità di valutazione dell'attività svolta ai fini della proroga

1. Con riferimento alla procedura di proroga dei contratti di cui all'art. 4 lettera a), l'attività svolta dal ricercatore viene valutata sulla base delle modalità, dei criteri e parametri individuati con Decreto Ministeriale 242/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/9/2011.
2. La proroga è consentita nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.
3. L'attività didattica e di ricerca del ricercatore nell'ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata da apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento.
4. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
5. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento e composta da tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato.
6. Nel caso in cui la commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il Rettore nomina, sentito il Dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente.
7. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 12 Rapporto di lavoro

1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura.
3. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal Dipartimento o altra struttura che ha proposto l'attivazione del contratto.
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore è possibile l'utilizzo del sistema di *time sheet* di Ateneo.
5. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:
 - a) tramite compilazione del registro digitale delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale;
 - b) tramite compilazione del consuntivo digitale delle attività didattiche per tutte le altre attività connesse alla didattica
6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
7. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L. 240/2010.
8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.

Art. 13 Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
 2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 4 lettera a) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.
 3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 4 lettera b) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.
- Sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a:
- o 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno;
 - o 130% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.
4. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
 5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 14 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Art. 15 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti sono incompatibili:
 - con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto all'art. 8 co. 3;
 - con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
 - con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
 - con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all'art. 4 del presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso.
3. Ai ricercatori a tempo determinato, a seconda del regime d'impegno e laddove riconducibile, si applica quanto previsto dal regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori, ricercatori a tempo indeterminato ed assistenti.
4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
5. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 16 Mobilità

In caso di mobilità tra Atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di afferenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Art. 17 Norme transitorie e finali

1. abrogato.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. abrogato.
6. Le modifiche regolamentari si applicano alle commissioni per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è stato ancora emanato il relativo provvedimento di nomina.

**DECRETO RETTORALE N. 2129/2019 DEL 06/11/2019 PROT. N. 274898 - MODIFICHE AL
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI - DAR****IL RETTORE****VISTI**

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettoriale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento delle Arti emanato con Decreto Rettoriale n. 851 del 5 luglio 2012 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento delle Arti del 12/09/2019, con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento del Dipartimento, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento dei dipartimenti;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 01 ottobre e del 22 ottobre 2019, con le quali è stata approvata la proposta di modifica dell'acronimo del Dipartimento delle Arti in DAR, in luogo di DARvipem e la modifica al Regolamento di funzionamento del Dipartimento delle Arti;

DECRETA**Articolo 1****(Modifiche dell'acronimo e del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Dipartimento delle
Arti)**

1. L'acronimo del Dipartimento delle Arti è modificato in DAR, in luogo di DARvipem.
2. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento delle Arti, emanato con Decreto Rettoriale n. 851/2012 del 5 luglio 2012, così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettoriale, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2**(Testo Coordinato)**

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3**(Vigore)**

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettoriale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 06/11/2019

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)**ALLEGATO A) AL D.R. n. 2129/2019 PROT. 274898 DEL 06/11/2019
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
(emanato con D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii.)**

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

Articolo 14 bis (Commissione paritetica - composizione)

Articolo 14 ter (Commissione paritetica - funzioni)

Articolo 14 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 15 (Fondi e gestione)

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 16 (Validità delle sedute)

Articolo 17 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
PARTE GENERALE	PARTE GENERALE
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)	Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)
1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento delle Arti.	
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of the Arts, e l'acronimo, DARvipem, congiuntamente o disgiuntamente.	2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of the Arts, e l'acronimo, DARvipem DAR , congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.	3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna.

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)
1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.	1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento (richiamati in allegato) di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici. 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco. 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.	

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.	3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce. in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.	4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo e concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
	4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
	4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.	5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori. dei propri professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	
	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3 , del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza;

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;
	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.
Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)	Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)
Il Dipartimento delle Arti svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle discipline artistiche (arti visive, cinema, musica, teatro) e medial, non senza tenere conto dei campi affini in esso rappresentati da docenti appartenenti ad altri settori scientifico-disciplinari. Nello svolgere queste funzioni, il Dipartimento valorizza la dimensione formativa delle discipline artistiche e medial e la trasposizione dei saperi ad esse relativi.	Il Dipartimento delle Arti svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle discipline artistiche (arti visive, cinema, musica, teatro), e medial, politologiche, sociologiche e storiche , non senza tenere conto dei campi affini in esso rappresentati da docenti appartenenti ad altri settori scientifico-disciplinari. Nello svolgere queste funzioni, il Dipartimento valorizza la dimensione formativa delle discipline artistiche e medial e la trasposizione dei saperi ad esse relativi.
Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	
Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	
PARTE I – ORGANI E COMPETENZE	PARTE I – ORGANI E COMPETENZE
Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	
Sono Organi del Dipartimento:	
a. Il Direttore;	
b. Il Consiglio;	
c. La Giunta.	
Articolo 6 (Il Direttore)	Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)
1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:	1. Il Direttore è un professore, di norma un professore ordinario , del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. e- Il Direttore:
a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento è afferente partecipa ;
c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo ;
d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	
e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	
f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	
g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	
h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;	
i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.	j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
	1bis.La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:	2. Il Direttore, inoltre:
a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	
c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	
d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	
e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista i rendiconti finanziari le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	
Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)	Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)
1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	
	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.
Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
a. il Direttore che lo presiede;	
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	
c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	
d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	
e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 1 del terzo ciclo secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.	
f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero di 3.	f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero di 3 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	
Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)	Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)
1. Il Consiglio di Dipartimento:	1. Il Consiglio di Dipartimento:
a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività indicando le attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;	c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto , per le parti di propria competenza, il un piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce. in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.
d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	
e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	
f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;	
g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;	h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti; Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.
	h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;	i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.
	i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	
k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	
l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	
m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;	
	m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione , nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;	
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	
q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;	
r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	
s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;	
t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva il rendiconto finanziario i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
	d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione , secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	
v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	
	z. designa i componenti di cui all'art. 14 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.	
b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;	b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;
c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;	c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;
d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti i regolamenti vigenti;
f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.	f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	
	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 16 15, comma 3 o dell'art. 15 16 comma 3 del Regolamento tipo dei Dipartimenti , delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.
Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)
1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti . In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.	5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
	6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza
Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico-amministrativo nei limiti della compatibilità.	1. 1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico-amministrativo nei limiti della compatibilità. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:
	a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
	b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
	c)la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
	d)ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
	e)la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
	g)in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette da tenersi trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.
2.le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.	2.le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.
Articolo 12 (Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 12 (Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche. per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.
Articolo 13 (La Giunta)	Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.	
2. La Giunta è composta da:	2. La Giunta è composta da:
a. il Direttore, che la presiede;	
b. il Vicedirettore;	
c. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	
d. 6 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce;	d. 6 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
e. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
f. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
g. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore in considerazione dell'articolazione disciplinare del Dipartimento in Sezioni (art.14, comma 1).	
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere d., e., f., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.	
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.	4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere d. e g., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere e. e f., il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	
PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE	PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
Articolo 14 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)	
1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.	
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.	
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.	
	14 bis (Commissione paritetica - composizione)

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
	1. Presso il Dipartimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.
	2. La Commissione Paritetica è costituita da 10 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.
	3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.
	14 ter (Commissione paritetica - funzioni)
	1. La Commissione:
	a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
	b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
	c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo.

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
	d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.
	2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 30 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.
	3. per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.
	Art.14 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)
	I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.
PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA	PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 15 (Fondi e gestione)	Articolo 15 (Fondi e gestione)
1.Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	
2.La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	2.La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia acquisti e organizzazione dei servizi.
	3.Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
PARTE IV - NORME FINALI	PARTE IV - NORME FINALI
Articolo 16 (Validità delle sedute)	Articolo 16 (Validità delle sedute)
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	
a. forme di consultazione sincrone;	
b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	
	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettoriale n. 977 del 9 dicembre 2013;
	- proposta di chiamata di professori;
	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.
Articolo 17 (Rappresentanza nel Consiglio delle Scuole di riferimento)	Articolo 17 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)

Regolamento vigente Dipartimento delle Arti	PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI
Ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai professori e ricercatori, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'articolo 7 del D.R. n. 743/2012.	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'articolo 7 del D.R. n. 743/2012 al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.
	PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017
	Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)
	1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
	2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
	3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

ALLEGATO B) AL D.R. n. 2129/2019 DEL 06/11/2019**Testo Coordinato del- Regolamento di funzionamento del Dipartimento delle Arti**

(emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/51438 del 09/11/2012 e D.R. 2129/2019 del 06/11/2019)

PARTE GENERALE**Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)**

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento delle Arti.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of the Arts, e l'acronimo, DAR, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
- 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.
- 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
- 4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
- 4ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.

-
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
 8. Il Dipartimento predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
 - 8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
 - 8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza;
 - 8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;
 - 8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 3 (Ambito scientifico-didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento delle Arti svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle discipline artistiche, e mediali, politologiche, sociologiche e storiche, non senza tenere conto dei campi affini in esso rappresentati da docenti appartenenti ad altri settori scientifico-disciplinari. Nello svolgere queste funzioni, il Dipartimento valorizza la dimensione formativa delle discipline artistiche e mediali e la trasposizione dei saperi ad esse relativi.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento.
Il Direttore:
 - a) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
 - b) presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;
 - c) indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore.
 - d) individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
 - e) propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;

-
- g) è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - h) formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;
 - i) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
 - j) Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
- 1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
- 2. Il Direttore, inoltre:
 - a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
 - b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
 - c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
 - d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
 - e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
 - 3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
 - 4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

- 1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
- 3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
- 4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
- 5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
- 6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

- 1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - c. il Responsabile amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
 - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 1 del terzo ciclo secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.
 - f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero di 3 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
- 2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)**1. Il Consiglio di Dipartimento:**

- a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
- b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
- c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto un piano triennale della didattica in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.
- d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
- e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
- f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;
- g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
- h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.
- h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
- i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.
- i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
- j. predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
- k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
- l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Art. 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo ;
- m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
- o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
- p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
- q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 14;
- r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
- s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;
- t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;

-
- u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
 - z. designa i componenti di cui all'art. 14 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
- a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
 - b. *abrogata*;
 - c. *abrogata*;
 - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;
 - f. *abrogata*.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art.15, o dell'art.16 comma 3 del Regolamento tipo dei Dipartimenti, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

- 1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
- 2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
- 3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
- 4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
- 5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
- 6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

- 1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
 - b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
 - c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;

- d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
- e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
- f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
- g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
- h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

2. *abrogato*;

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da:
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. il Responsabile amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - d. 6 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
 - e. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - f. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - g. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore in considerazione dell'articolazione disciplinare del Dipartimento in Sezioni (art. 14, comma 1).
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere d., e., f., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere d. e g., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere e. e f., il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di

comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.

3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

Articolo 14 bis (Commissione paritetica - composizione)

1. Presso il Dipartimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.
2. La Commissione Paritetica è costituita da 10 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.
3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.

Articolo 14 ter (Commissione paritetica - funzioni)

1. La Commissione:
 - a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
 - b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
 - c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo;
 - d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.
2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 30 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.
3. per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.

Articolo 14 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)

I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 15 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.

-
-
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 16 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video-conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
 - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
 - proposta di chiamata di professori;
 - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Articolo 17 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.

Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

**DECRETO RETTORALE N. 2130/2019 DEL 06/11/2019 PROT. N. 274905 - MODIFICHE AL
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI – DBC**

IL RETTORE

VISTI

-
- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
 - il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;
 - il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Beni culturali - DBC emanato con Decreto Rettorale n. 851 del 5 luglio 2012;
 - la delibera del Consiglio del Dipartimento di Beni culturali - DBC del 11/07/2019, con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento del Dipartimento, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento dei dipartimenti;
 - le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 01 ottobre e del 22 ottobre 2019, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Beni culturali - DBC;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Dipartimento di Beni culturali - DBC)

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Beni culturali - DBC, emanato con Decreto Rettorale n. 851/2012 del 5 luglio 2012, così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

(Testo Coordinato)

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3

(Vigore)

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 06/11/2019

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

ALLEGATO A) AL D.R. n. 2130/2019 PROT. 274905 DEL 06/11/2019 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI (emanato con D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii.)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

Articolo 14 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 15 (Fondi e gestione)

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 16 (Validità delle sedute)

Articolo 17 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)

Regolamento vigente Dipartimento di Beni Culturali	Proposta di modifica del regolamento del Dipartimento di Beni Culturali
PARTE GENERALE	PARTE GENERALE
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)	
1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Beni Culturali che ha la propria sede in Ravenna.	
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Cultural Heritage, e l'acronimo, DBC, congiuntamente o disgiuntamente.	
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Ravenna.	
Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.	1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e di didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento (richiamati in allegato), di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici. 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco. 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.	
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.	3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, un piano triennale della didattica ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce. in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione	4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.

professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.	Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
	4 bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
	4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.	5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	
	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo

	sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.
	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.
	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.
Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)	
Il Dipartimento di Beni Culturali svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito dei beni culturali, delle tradizioni e delle culture dei popoli attraverso l'utilizzo di metodologie e saperi storici, filologici, archivistici, bibliografici, letterari, archeologici, artistici, musicologici, antropologici, socio-economici, politologici, giuridici, tecnico-scientifici e informatici	
Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	
Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	
PARTE I – ORGANI E COMPETENZE	
Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	
Sono Organi del Dipartimento:	
a. Il Direttore;	
b. Il Consiglio;	
c. La Giunta.	
Articolo 6 (Il Direttore)	Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)
1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:	Il Direttore è un professore, di norma ordinario , del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:
a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	
b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento è afferente partecipa ;

c.indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
d.individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	
e.propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	
f.nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	
g.è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	
h.formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;	
i.indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
j.nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.	j.nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità. j. Esercita l' autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
	1bis.La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:	
a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	
b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	
c.sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	
d.mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	

e.vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista i rendiconti finanziari le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f.promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	
Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto	
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	
	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione
Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	
a. il Direttore che lo presiede;	
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	
c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	
d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento (con arrotondamento per eccesso);	d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento (con arrotondamento per eccesso)
e.i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche, ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 2 del terzo ciclo secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche, ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;

f. 2 rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca.	f. 2 i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 2 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	
Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)	
1. Il Consiglio di Dipartimento:	
a) approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	
b) approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, indicando e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
c) approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;	c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.
d) propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	
e) programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	
f) individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;	
g) formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	
h) interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;	h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il

	Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.
	h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;	i. approva l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza; può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.
	i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	
k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	
l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	
m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse	
	m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione , nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi	
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	
q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali,	

propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 14;	
r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento	
s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 14 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 14, comma 3;	
t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva il rendiconto finanziario i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione , secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	
v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	
	z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) del Regolamento tipo della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	
a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1;	
b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;	b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;
c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;	c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;
d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	
e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti i regolamenti vigenti;
f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.	f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.

3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	
	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.
Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
	5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
	6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza
Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni: precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.
	a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e

	si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
	b)ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
	c)la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
	d)ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
	e)la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.	2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.
Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)	
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.
Articolo 13 (La Giunta)	Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento	
2. La Giunta è composta da:	
a. il Direttore, che la presiede;	
b. il Vicedirettore;	

c. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	
d. 3 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce;	d. 3 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
e. 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento	
f. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento	
g. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore.	
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere d, e, f, avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.	3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere d, e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.	4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle precedenti lettere d.,g., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere e, f, il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	
PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE	
Articolo 14 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento – Sezioni – Centri – Laboratori)	
1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.	
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.	
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, che sovrintende	3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, che sovrintende all'impiego delle

all'impiego delle risorse assegnate all'articolazione, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.	risorse assegnate all'articolazione, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e) del regolamento tipo dei Dipartimenti. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.
	Art.14 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)
	I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.
PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA	
Articolo 15 (Fondi e gestione)	Articolo 15 (Fondi e gestione)
1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia acquisti e organizzazione dei servizi.
	3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.
PARTE IV - NORME FINALI	
Articolo 16 (Validità delle sedute)	Articolo 16 (Validità delle sedute)
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	
a. forme di consultazione sincrone;	
b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	
	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
	- proposta di chiamata di professori;
	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo

	indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.
Articolo 17 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)	Articolo 17 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)
Il consiglio di dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei consigli delle scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012.	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento cui eventualmente partecipano , su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole all'art. 7 del DR n. 743/2012
	PARTE V – NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL D.R. N.739 DEL 28.06.2017
	Art. 18 (disposizioni transitorie e finali)
	1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al D.R. n.739 del 28 giugno 2017.
	2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
	3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

ALLEGATO B) AL D.R. n. 2130/2019 DEL 06/11/2019

Testo Coordinato del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Beni Culturali
(emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/51438 del 09/11/2012 e D.R. 2130/2019 del 06/11/2019)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Beni Culturali.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Cultural Heritage, e l'acronimo, DBC, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Ravenna.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e di didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento, di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.
1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.

8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.

8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.

8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Beni Culturali svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito dei beni culturali, delle tradizioni e delle culture dei popoli attraverso l'utilizzo di metodologie e saperi storici, filologici, archivistici, bibliografici, letterari, archeologici, artistici, musicologici, antropologici, socio-economici, politologici, giuridici, tecnico-scientifici e informatici.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento.

Il Direttore:

- a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
- b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;
- c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;
- d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
- e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
- h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;
- i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di

organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;

- j. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.

1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.

2. Il Direttore, inoltre:

- a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
- b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
- c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
- d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
- e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.

4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
 - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 2 del terzo ciclo secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.
 - f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 2 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;

-
- b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
 - c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.
 - d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
 - e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
 - f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
 - g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
 - h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo.
Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.
 - h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
 - i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.
 - i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
 - j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
 - k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
 - l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
 - m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
 - m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
 - n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
 - o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
 - p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
 - q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 14;
 - r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
 - s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 14 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 14, comma 3;
 - t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;

-
-
- v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
 - z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) del Regolamento tipo della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
 2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
 - a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
 - b. *abrogata*;
 - c. *abrogata*;
 - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;
 - f. *abrogata*;
 3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
 4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
 5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
 - b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
 - c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
 - d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
 - e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;

-
-
- f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
 - g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
 - h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

2. *abrogata.*

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da:
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
 - d. 3 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
 - e. 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - f. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - g. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere d, e, f, g, avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere d, g, il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere e, f, il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo

15, comma 2, lettera e) del regolamento tipo dei Dipartimenti. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

Articolo 14 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)

I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 15 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 16 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
 - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettoriale n. 977 del 9 dicembre 2013;
 - proposta di chiamata di professori;
 - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Articolo 17 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.

-
2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.
Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
 3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.
-

**DECRETO RETTORALE N. 2131/2019 DEL 06/11/2019 PROT. N. 274910 - MODIFICHE AL
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE -
DSE**

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettoriale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze economiche - DSE emanato con Decreto Rettoriale n. 851 del 5 luglio 2012;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche - DSE del 17/07/2019, con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento del Dipartimento, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento dei dipartimenti;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 01 ottobre e del 22 ottobre 2019, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze economiche - DSE;

DECRETA

Articolo 1

**(Modifiche del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Dipartimento di Scienze
economiche - DSE)**

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze economiche - DSE, emanato con Decreto Rettoriale n. 851/2012 del 5 luglio 2012, così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettoriale, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

(Testo Coordinato)

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3

(Vigore)

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettoriale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 06/11/2019

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

ALLEGATO A) AL D.R. n. 2131/2019 PROT. 274910 DEL 06/11/2019
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE
(emanato con D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii.)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

Articolo 16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle **eventuali** Scuole di riferimento)

**PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE
 REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI
 AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017**

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
PARTE GENERALE	PARTE GENERALE
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)	Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)
1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Economiche.	

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Economics, e l'acronimo, DSE, congiuntamente o disgiuntamente.	
3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna, di Forlì e di Rimini. e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.	3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna, di Forlì e di Rimini. e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola in Unità Organizzative nelle sedi di Forlì e di Rimini.
Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.	1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento (richiamati in allegato) di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici. 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco. 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.	

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.	3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto , lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce. in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.	4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati , propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo e concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
	4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
	4ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.	5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori. dei propri professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	
	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza;

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;
	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.
Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)	Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)
Il Dipartimento di Scienze Economiche svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle discipline economiche per quanto riguarda sia gli aspetti teorici che quelli applicati.	
Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)
Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	
PARTE I – ORGANI E COMPETENZE	PARTE I – ORGANI E COMPETENZE
Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	Articolo 5 (Organi del Dipartimento)
Sono Organi del Dipartimento:	
a. Il Direttore;	
b. Il Consiglio;	
c. La Giunta.	
Articolo 6 (Il Direttore)	Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)
1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:	1. Il Direttore è un professore, di norma un professore ordinario , del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. e Il Direttore:
a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	
b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento è affidente partecipa ;

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	
e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	
f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	
g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	
h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;	
i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.	j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
	1bis.La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:	
a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	
b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	
d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	
e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista i rendiconti finanziari le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	
Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)	Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)
1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	
	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.
Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	
a. il Direttore che lo presiede;	
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	
c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	
d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	
e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui uno del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.	
f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero di 3.	f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero di 3 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	
Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)	Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)
1. Il Consiglio di Dipartimento:	
a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	
b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività indicando le attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;	c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto , per le parti di propria competenza, il un piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce. in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.
d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	
e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	
f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;	
g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;	h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti; Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.
	h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;	i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.
	i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	
k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	
l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	
m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;	
	m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione , nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;	
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	
q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;	
r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	
s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;	
t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva il rendiconto finanziario i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
	d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione , secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	
v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	
	z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) del Regolamento tipo della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	
a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.	
b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;	b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;
c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;	c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;
d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti e i regolamenti vigenti;
f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.	f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
g. può disporre di utilizzare una modalità di consultazione telematica sincrona per alcune deliberazioni del Consiglio di Dipartimento compatibilmente con lo Statuto di Ateneo.	
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	
	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 16 15, comma 3 o dell'art. 15 16 comma 3 del presente regolamento , delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.
Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)
1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
3. In caso di parità di voti è eletto il più giovane di età.	3. In caso di parità di voti è eletto il più giovane di età. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti . In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Di norma ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.	5. Di norma ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
	6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.
Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni: precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
	a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
	b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
	c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
	d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
	e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.	2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche. per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.
Articolo 13 (La Giunta)	Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.	
2. La Giunta è composta da:	
a. il Direttore, che la presiede;	
b. il Vicedirettore;	
c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	
d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	
e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;	
f. 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
h. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore, i cui nominativi verranno comunicati dal Direttore all'esito delle elezioni della rappresentanza di cui alla precedente lettera e.	
	i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.	3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i , avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.	4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e, h, il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	
PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE	PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE
Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)	Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)
1. Il Dipartimento di Scienze Economiche, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Forlì e una a Rimini.	
Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.	Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio. assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.
2.L'Unità Organizzativa di Sede	
a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;	
b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.	
3.Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.	
Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)	Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.	1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede fanno parte di tale unità , di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.
In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.	
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede:	
a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;	
b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	
c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	
d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	
e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.	e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede (specificare tale possibilità nel Regolamento).	
Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)	Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.	
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.	
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.	
	Art.16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)
	I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.
PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA	PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 17 (Fondi e gestione)	Articolo 17 (Fondi e gestione)
1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	2.La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia acquisti e organizzazione dei servizi.

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
	3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.
PARTE IV - NORME FINALI	PARTE IV - NORME FINALI
Articolo 18 (Validità delle sedute)	Articolo 18 (Validità delle sedute)
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	
a. forme di consultazione sincrone;	
b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	
	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
	- proposta di chiamata di professori;
	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.
Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle Scuole di riferimento)	Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)

Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Economiche	Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche
Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'articolo 7 del D.R. n. 743/2012 – Regolamento di funzionamento delle Scuole.	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'articolo 7 del D.R. n. 743/2012 al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.
	PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017
	Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)
	1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
	2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.

ALLEGATO B) AL D.R. n. 2131/2019 DEL 06/11/2019

Testo Coordinato del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Economiche
(emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/51438 del 09/11/2012 e D.R. 2131/2019 del 06/11/2019)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Economiche.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Economics, e l'acronimo, DSE, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola in Unità Organizzative nelle sedi di Forlì e di Rimini.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
- 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.
- 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva, un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
- 4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
- 4ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
- 8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre

essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;

8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza;

8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;

8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Scienze Economiche svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle discipline economiche per quanto riguarda sia gli aspetti teorici che quelli applicati.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento.

Il Direttore:

- a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
- b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;
- c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;
- d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
- e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
- h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;
- i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
- j. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.

1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.

2. Il Direttore, inoltre:

- a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
 - b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
 - c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
 - d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
 - e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
 - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui uno del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;
 - f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero di 3 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
 - b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;

-
- c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.
 - d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
 - e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
 - f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
 - g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
 - h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.
 - h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
 - i. Può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.
 - i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
 - j. Predisporre un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
 - k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
 - l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
 - m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
 - m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
 - n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
 - o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
 - p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
 - q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;
 - r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
 - s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;
 - t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.

-
-
- z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) del Regolamento tipo della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
 2. Il Consiglio di Dipartimento, inoltre:
 - a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
 - b. *abrogata*;
 - c. *abrogata*;
 - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;
 - f. *abrogata*;
 - g. può disporre di utilizzare una modalità di consultazione telematica sincrona per alcune deliberazioni del Consiglio di Dipartimento compatibilmente con lo Statuto di Ateneo.
 3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
 4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
 5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15, o dell'art.16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
 - b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
 - c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
 - d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
 - e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;

- f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
- g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
- h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

2. *Abrogato.*

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

- 1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
- 2. La Giunta è composta da:
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
 - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
 - e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
 - f. 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - h. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore, i cui nominativi verranno comunicati dal Direttore all'esito delle elezioni della rappresentanza di cui alla precedente lettera e;
 - i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento.
- 3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
- 4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e, h, il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
- 5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

- 1. Il Dipartimento di Scienze Economiche, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Forlì e una a Rimini.
Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.
- 2. L'Unità Organizzativa di Sede:
 - a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
 - b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
- 3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri

obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.
In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede:
 - a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione, dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
 - b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
 - c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
 - d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
 - e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo di Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede, previa delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

Articolo 16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)

I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.

-
-
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
 - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
 - proposta di chiamata di professori;
 - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.
Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.

**DECRETO RETTORALE N. 2132/2019 DEL 06/11/2019 PROT. N. 274913 - MODIFICHE AL
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E
COMUNICAZIONE – FILCOM**

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione – FILCOM emanato con Decreto Rettorale n. 851 del 5 luglio 2012;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione – FILCOM del 18/07/2019, con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento del Dipartimento, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento dei dipartimenti;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 01 ottobre e del 22 ottobre 2019, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione – FILCOM;

DECRETA**Articolo 1****(Modifiche del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Dipartimento di Filosofia e Comunicazione – FILCOM)**

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione – FILCOM, emanato con Decreto Rettorale n. 851/2012 del 5 luglio 2012, così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2**(Testo Coordinato)**

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3**(Vigore)**

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 06/11/2019

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

ALLEGATO A) AL D.R. n. 2132/2019 PROT. 274913 DEL 06/11/2019
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E
COMUNICAZIONE
(emanato con D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii.)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

Art.16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle **eventuali** Scuole di riferimento)

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
PARTE GENERALE	
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)	
1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione.	
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Philosophy and Communication Studies, e l'acronimo, FILCOM, congiuntamente o disgiuntamente.	
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.	
Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.	1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento (richiamati in allegato) di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici. 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco. 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.	

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.	3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce. in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.	4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
	4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
	4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.	5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica , i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori. dei propri professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	
	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.
	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.
Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)	
Il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito filosofico, umanistico e sociale.	
Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	
I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	
PARTE I – ORGANI E COMPETENZE	
Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	
Sono Organi del Dipartimento:	
a. Il Direttore;	
b. Il Consiglio;	
c. La Giunta.	
Articolo 6 (Il Direttore)	Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)
1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:	1. Il Direttore è un professore, di norma un professore ordinario , del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. e- Il Direttore:

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	
b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento è afferente partecipa ;
c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	
e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	
f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	
g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	
h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;	
i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.	j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
	1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
2. Il Direttore, inoltre:	
a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	
b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	
c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	
d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	
e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista i rendiconti finanziari le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	
Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.
Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	
a. il Direttore che lo presiede;	
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	
c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	
d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	
e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 2 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.	
f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3.	f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3, secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	
Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)	
1. Il Consiglio di Dipartimento:	
a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	
b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività indicando le attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;	c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto , per le parti di propria competenza, il un piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce. in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.
d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	
e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	
f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;	
g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;	h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti; Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.
	h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;	i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.
	i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	
k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	
l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	
m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;	
	m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione , nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;	
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	
q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;	
r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	
s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;	

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva il rendiconto finanziario approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	
v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	
	z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	
a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.	
b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;	b. (abrogato)
c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;	c. (abrogato)

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	
e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti i regolamenti vigenti;
f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.	f. (abrogato)
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	
	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 16 15, comma 3 o dell'art. 15 16 comma 3 del presente regolamento , delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.
Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti . In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
	5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
	6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.
Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni: precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.
	a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
	b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
	c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
	d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
	e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.	2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.
Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)	
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche. per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.
Articolo 13 (La Giunta)	Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.	
2. La Giunta è composta da:	
a. il Direttore, che la presiede;	
b. il Vicedirettore;	
c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	
d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	
e. da 6 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;	
f. da 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
h. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore secondo le seguenti modalità: in modo che sia rispettata la equidistribuzione delle rappresentanze rispetto ai settori scientifico-disciplinari del Dipartimento e secondo il principio del riequilibrio rispetto ai generi.	
i. 1 rappresentante degli assegnisti di ricerca eletto fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i. avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.	
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.	4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i (se inserita lettera i) il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	
PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE	PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE
Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)	
1. Il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, può organizzare al suo interno Unità Organizzative di Sede.	
Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.	Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio. assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.
2. L'Unità Organizzativa di Sede	
a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;	
b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.	

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.	
Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)	
1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.	1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unità, fra i professori che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.
In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.	
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede	
a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;	
b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	
c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	
d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.	e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o all' Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede.	
Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)	
1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.	
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.	
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.	

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
	Art.16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)
	I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.
PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA	
Articolo 17 (Fondi e gestione)	

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia acquisti e organizzazione dei servizi.
	3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.
PARTE IV - NORME FINALI	
Articolo 18 (Validità delle sedute)	
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	
a. forme di consultazione sincrone;	
b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	
	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettoriale n. 977 del 9 dicembre 2013;
	- proposta di chiamata di professori;
	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.
Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle Scuole di riferimento)	

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
1. Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012.	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'articolo 7 del D.R. n. 743/2012 al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.
	PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017
	Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)
	1. Le modifiche al presente regolamento tipo vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
	2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.

ALLEGATO B) AL D.R. n. 2132/2019 DEL 06/11/2019

Testo Coordinato del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione
(emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/51438 del 09/11/2012 e D.R. 2132/2019 del 06/11/2019)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Philosophy and Communication Studies, e l'acronimo, FILCOM, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.

1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.

1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.

2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.

3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.

4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.

4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.

5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.

6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.

7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.

8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.

8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando

secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;

8 *ter*. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza;

8 *quater*. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;

8 *quinqies*. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito filosofico, umanistico e sociale.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:

- a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
- b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;
- c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore.
- d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
- e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
- h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;
- i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
- j. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.

1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.

2. Il Direttore, inoltre:

- a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
 - b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
 - c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
 - d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
 - e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
 - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui n.2 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.
 - f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3, secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
 - b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
 - c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.

-
- d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
 - e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
 - f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
 - g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
 - h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo;
Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.
 - h *bis.* delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
 - i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.
 - i *bis.* approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
 - j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
 - k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
 - l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
 - m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
 - m *bis.* delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
 - n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
 - o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
 - p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
 - q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;
 - r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
 - s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;
 - t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
 - z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:

-
- a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
 - b. *abrogata*;
 - c. *abrogata*;
 - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;
 - f. *abrogata*;
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
 4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
 5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15, o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
 - b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
 - c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
 - d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
 - e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
 - f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
 - g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;

- h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

2. *abrogato.*

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
 - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
 - e. da 6 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
 - f. da 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - h. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore secondo le seguenti modalità: in modo che sia rispettata la equidistribuzione delle rappresentanze rispetto ai settori scientifico disciplinari del Dipartimento e secondo il principio del riequilibrio rispetto ai generi.
 - i. 1 rappresentante degli assegnisti di ricerca eletto fra i componenti del Consiglio del Dipartimento.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i (se inserita lettera i) il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, può organizzare al suo interno Unità Organizzative di Sede.
Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in esse hanno la propria sede di servizio.
2. L'Unità Organizzativa di Sede
 - a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
 - b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutori che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unità, fra i professori che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al

Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.

In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.

2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede
 - a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
 - b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
 - c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
 - d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
 - e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede.

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

Articolo 16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)

I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
 - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
 - proposta di chiamata di professori;
 - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017**Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Le modifiche al presente regolamento tipo vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
 2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.
- Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.

DECRETO RETTORALE N. 2133/2019 DEL 06/11/2019 PROT. N. 274923 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA - PSI

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Psicologia - PSI emanato con Decreto Rettorale n. 851 del 5 luglio 2012;

-
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Psicologia - PSI del 18/07/2019, con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento del Dipartimento, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento dei dipartimenti;
 - le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 01 ottobre e del 22 ottobre 2019, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Psicologia - PSI;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Psicologia - PSI)

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Psicologia - PSI, emanato con Decreto Rettorale n. 851/2012 del 5 luglio 2012, così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante

Articolo 2

(Testo Coordinato)

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3

(Vigore)

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 06/11/2019

IL RETTORE

(Prof. Francesco Ubertyni)

**ALLEGATO A) AL D.R. n. 2133/2019 PROT. 274923 DEL 06/11/2019
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
(emanato con D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii.)**

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

Articolo 16 bis (Commissione paritetica - composizione)

Articolo 16 ter (Commissione paritetica - funzioni)

Articolo 16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
PARTE GENERALE	
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)	Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)
1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Psicologia.	
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Psychology, e l'acronimo, PSY, congiuntamente o disgiuntamente.	
3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Cesena e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.	3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola in Unità Organizzative nelle sedi di Bologna e di Cesena.
Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

3. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.	1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento e nelle classi di laurea di riferimento (richiamati in allegato) di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici. 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco. 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.	
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.	3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il un piano triennale della didattica, ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.

4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.	4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone all'eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
	4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
	4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.	5. Il Dipartimento delibera in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori. dei propri professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.

8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	
	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza;
	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;
	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.
9. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire l'attività clinica sanitaria-assistenziale e di consulenza nell'ambito dei servizi clinici del Dipartimento stesso sia in assenza che in presenza di convenzioni con enti e istituzioni pubbliche e private.	
Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)	Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)
Il Dipartimento di Psicologia svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative di primo, secondo e terzo ciclo nonché quelle professionalizzanti in tutti gli ambiti della psicologia. Sono, inoltre, di interesse del Dipartimento le discipline affini rilevanti per la Psicologia e le sue applicazioni.	
Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	
PARTE I – ORGANI E COMPETENZE	PARTE I – ORGANI E COMPETENZE
Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	Articolo 5 (Organi del Dipartimento)
Sono Organi del Dipartimento:	
a. Il Direttore;	
b. Il Consiglio;	
c. La Giunta.	
Articolo 6 (Il Direttore)	Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)
1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:	1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario , del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:
a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	
b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento è affidente partecipa .
c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	.
e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	.
f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	
g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	
h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;	
i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di	j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento

Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.	nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
	1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:	
a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	
b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	
c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	
d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	
e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista i rendiconti finanziari le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	
Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)	Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)
1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto	
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	
	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	
a. il Direttore che lo presiede;	
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	
c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	
d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% arrotondato per eccesso dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al ad almeno il 10% arrotondato per eccesso dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 1 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche	
f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero di 2.	f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero di 2 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	
Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)	Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)
1. Il Consiglio di Dipartimento:	
a) approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	
b) approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo e le aree di attività indicando le attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
c) approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;	c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.
d) propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	

e) programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	
f) individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;	
g) formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	
h) interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;	h.interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.
	h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
i. approva l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;	i. approva l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza; può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.
	i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	
k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	
l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	
m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse	
	m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti

	annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione , nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi	
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	
q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;	
r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede, rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	
s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;	
t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva il rendiconto finanziario approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione , secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	
v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;	
w. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi	w propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo,

di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;	secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante ;
x. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti.	X delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti.
	z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	
a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1;	
b. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	
c. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;	c. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti le norme e regolamenti di Ateneo vigenti;
d. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.	d. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	
	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.
Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)
1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	

4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti . In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
	5.- Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a fare parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
	6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.
Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità si applicano le seguenti disposizioni:
	a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
	b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
	c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
	d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
	e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore provvede alla proclamazione degli eletti;
	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali,

	garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano, di norma, in carica un biennio. In caso di rinuncia o di cessazione dell'assegno, per il residuo del mandato, l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.	2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano, di norma, in carica un biennio. In caso di rinuncia o di cessazione dell'assegno, per il residuo del mandato, l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.
3. L'elettorato passivo coincide con l'elettorato attivo.	3. L'elettorato passivo coincide con l'elettorato attivo.
Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.
Articolo 13 (La Giunta)	Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento	
2. La Giunta è composta da:	
a. il Direttore, che la presiede;	
b. il Vicedirettore;	
c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	
d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	
e. da 3 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;	
f. da 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	

3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e, f, g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.	
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.	4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alla precedente lettera e. il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	
PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE	PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE
Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)	Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)
1. Il Dipartimento di Psicologia, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Bologna ed una a Cesena.	
Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono prioritariamente i propri obblighi di servizio. In sede di prima applicazione del regolamento, si applicano gli obblighi di servizio derivanti dal precedente incardinamento.	Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio. In sede di prima applicazione del regolamento, si applicano gli obblighi di servizio derivanti dal precedente incardinamento.
2.L'Unità Organizzativa di Sede	
a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;	
b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.	
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.	
Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)	Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)
1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.	1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.

In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.	
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede	
a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;	
b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	
c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	
d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	
e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.	
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede.	
Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)	Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)
1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.	
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.	
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere	

gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.	
	16 bis (Commissione paritetica - composizione)
	1. Presso ogni Dipartimento che sia di riferimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.
	2. La Commissione Paritetica è costituita da 10 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.
	3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e, in subordine, nei Consigli di Corsi di Studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.
	16 ter (Commissione paritetica - funzioni)
	1. La Commissione:
	a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
	b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
	c. può avanzare al Consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo.
	d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.
	2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 30 giorni

	dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.
	3. per la gestione dell'attività la Commissione Paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.
	Art.16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)
	I Consigli di Corso di Studio esprimono ai Dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.
PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA	PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 17 (Fondi e gestione)	Articolo 17 (Fondi e gestione)
1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità	
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia acquisti e organizzazione dei servizi.
	3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.
PARTE IV - NORME FINALI	PARTE IV - NORME FINALI
Articolo 18 (Validità delle sedute)	Articolo 18 (Validità delle sedute)
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	
a. forme di consultazione sincrone;	
b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	
	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
	- proposta di chiamata di professori;
	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere

	valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.
Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dall'articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento.	Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dall'articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento.
Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)	Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)
Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012.	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento cui eventualmente partecipano , su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012 al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.
	PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017
	Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)
	1. Le modifiche al presente regolamento tipo vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
	2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
	3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

ALLEGATO B) AL D.R. n. 2133/2019 DEL 06/11/2019**Testo Coordinato del****Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Psicologia**

(emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/51438 del 09/11/2012 e D.R. 2133/2019 del 06/11/2019)

PARTE GENERALE**Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)**

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Psicologia.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Psychology, e l'acronimo, PSI, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola in Unità Organizzative nelle sedi di Bologna e di Cesena.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
 - 1- bis - L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.
 - 1 - ter - L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica, ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone all'eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
 - 4 - bis - Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

-
- 4 – ter - Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
 5. Il Dipartimento delibera in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
 6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
 7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
 8. Il Dipartimento predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
 8. – bis - Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
 8. – ter - Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.
 8. - quater - Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
 8. – quinquies - Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.
 9. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire l'attività clinica sanitaria-assistenziale e di consulenza nell'ambito dei servizi clinici del Dipartimento stesso sia in assenza che in presenza di convenzioni con enti e istituzioni pubbliche e private.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Psicologia svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative di primo, secondo e terzo ciclo nonché quelle professionalizzanti in tutti gli ambiti della psicologia. Sono, inoltre, di interesse del Dipartimento le discipline affini rilevanti per la Psicologia e le sue applicazioni.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento.
Il Direttore:
 - a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
 - b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento partecipa;

-
-
- c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;
 - d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
 - e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;
 - i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
 - j. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo;
- 1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:
 - a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
 - b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
 - c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
 - d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
 - e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
 3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
 4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;

-
-
- e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 1 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;
 - f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero di 2 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
 - b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazioni;
 - c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima;
 - d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
 - e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
 - f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
 - g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
 - h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo.

Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato;

h. bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
 - i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente;
 - i. bis) approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
 - j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
 - k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
 - l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
 - m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
 - m. bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
 - n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
 - o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
 - p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;

-
- q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;
 - r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede, rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
 - s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;
 - t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - w. *abrogata*
 - x. *abrogata*
 - z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
- a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
 - b. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - c. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e regolamenti di Ateneo vigenti;
 - d. *abrogata*
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

- 1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
- 2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
- 3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
- 4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
- 5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a fare parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
- 6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
 - b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
 - c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
 - d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
 - e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
 - f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore provvede alla proclamazione degli eletti;
 - g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
 - h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.
2. Abrogato;
3. Abrogato.

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
 - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
 - e. da 3 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
 - f. da 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alla precedente lettera e. il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE**Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)**

1. Il Dipartimento di Psicologia, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Bologna ed una a Cesena.
Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.
2. L'Unità Organizzativa di Sede
 - a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
 - b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.
In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede
 - a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
 - b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
 - c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
 - d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
 - e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento o all'area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede.

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

Articolo 16 bis (Commissione paritetica - composizione)

1. Presso ogni Dipartimento che sia di riferimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.

2. La Commissione Paritetica è costituita da 10 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.
3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e, in subordine, nei Consigli di Corsi di Studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.

Articolo 16 ter (Commissione paritetica - funzioni)

1. La Commissione:
 - a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
 - b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
 - c. può avanzare al Consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo;
 - d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.
2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 30 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.
3. Per la gestione dell'attività la Commissione Paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.

Art.16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)

I Consigli di Corso di Studio esprimono ai Dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.

3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
 - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
 - proposta di chiamata di professori;
 - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Articolo 19 (Rappresentanza nei Consigli delle eventuali Scuole di riferimento)

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente regolamento tipo vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.
Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7571 PROT. 235940 DEL 03/10/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4940 DEL 17/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 2 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE,
ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/15
MALATTIE DEL SANGUE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES del 21/02/2019, recante la proposta di attivazione di due contratti per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/15 Malattie del Sangue;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4940 del 17/06/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/15 Malattie del Sangue.

- ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Cristina Papayannidis	91,4/100
2)	Stefania Paolini	88,4/100
3)	Sarah Parisi	78/100

Bologna, 3/10/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7578 PROT. 236057 DEL 3/10/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4071 DEL 16/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 01/A2 GEOMETRIA E ALGEBRA,
PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/02 ALGEBRA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica del 18/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra, per il Settore scientifico disciplinare MAT/02 Algebra;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4071 del 16/05/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra, per il Settore scientifico disciplinare MAT/02 Algebra.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Jacopo Gandini	96/100
2)	Salvatore Stella	92,1/100
3)	Alessio Sammartano	87,2/100
4)	Andrea Appel	79,1/100
5)	Andrea Santi	77/100
6)	Paolo Sentinelli	73/100

Bologna, 3/10/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7620 PROT. 239032 DEL 07/10/2019 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2111 DEL 21/03/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 11/A4 SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia Culture Civiltà del 27/02/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a

tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/A4 Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose, per il Settore scientifico disciplinare M-STO/07 Storia del Cristianesimo e delle Chiese;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2111 del 21/03/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 11/A4 Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose, per il Settore scientifico disciplinare M-STO/07 Storia del Cristianesimo e delle Chiese.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Davide Dainese	210/280
2)	Maria Teresa Fattori	178/280

Bologna, 7/10/2019

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Dott. Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7771 PROT. 244455 DEL 10/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4556 DEL 03/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 06/N1 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/46 SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES del 21/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, per il Settore scientifico disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;

- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4556 del 03/06/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, per il Settore scientifico disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Sabrina Valente	78,7/100
2)	Annalisa Astolfi	74,7/100
3)	Maria Giulia Bacalini	71,05/100
4)	Elisa Mazzoni	66,1/100

Bologna, 10/10/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7774 PROT. 244478 DEL 10/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4926 DEL 03/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/I1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANOAMERICANE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/07 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Interpretazione e Traduzione - DIT del 19/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/I1 - Lingue, Letterature e Culture Spagnola e Ispanoamericane, per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/07 - Lingua e Traduzione - Lingua Spagnola;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4926 del 03/06/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 10/I1 - Lingue, Letterature e Culture Spagnola e Ispanoamericane, per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/07 - Lingua e Traduzione - Lingua Spagnola;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Nicoletta Spinolo	89/100

Bologna, 10/10/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7776 PROT. 244495 DEL 10/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4923 DEL 17/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/02 - CHIMICA FISICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM del 11/04/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 03/A2 - Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/02 - Chimica Fisica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4923 del 17/06/2019;
- la domanda del Dott. Bakalis dalla quale risulta che il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 03/A2 - Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/02 - Chimica Fisica, **condizionatamente** alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato, Dott. Bakalis Evangelos, che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Evangelos Bakalis	86,5/100
2)	Francesca Lugli	72,36/100
3)	Angela Acocella	64/100

Bologna, 10/10/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7777 PROT. 244534 DEL 10/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4938 DEL 17/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E2 - INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/33 - SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI del 12/04/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell'Energia Elettrica, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/33 - Sistemi Elettrici per l'Energia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4938 del 17/06/2019;

-
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell'Energia Elettrica, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/33 - Sistemi Elettrici per l'Energia.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Paolo Seri	75/100

Bologna, 10/10/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7778 PROT. 244546 DEL 10/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4155 DEL 20/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/G1 PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC del 07/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, per il Settore scientifico disciplinare MED/38 Pediatria Generale e Specialistica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4155 del 20/05/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di

impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, per il Settore scientifico disciplinare MED/38 Pediatria Generale e Specialistica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Arianna Aceti	85,75/100

Bologna, 10/10/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7779 PROT. 244590 DEL 10/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4451 DEL 30/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 2 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 03/A1 CHIMICA ANALITICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/01 CHIMICA ANALITICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica industriale «Toso Montanari» - CHIMIND del 20/03/2019 e la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM del 13/03/2019, recanti la proposta di attivazione di due contratti per ricercatore a tempo determinato per le esigenze dei dipartimenti medesimi ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 03/A1 Chimica Analitica, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019 e del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4451 del 30/05/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 03/A1 Chimica Analitica, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Martina Zangheri	92,25/100
2)	Isacco Gualandi	88,25/100

Bologna, 10/10/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7840 PROT. 247974 DEL 14/10/2019 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4558 DEL 03/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/H2 ISTOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/17 ISTOLOGIA.

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES del 21/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 05/H2 Istologia, per il Settore scientifico disciplinare BIO/17 Istologia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4558 del 03/06/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 05/H2 Istologia, per il Settore scientifico disciplinare BIO/17 Istologia.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Mattia Lauriola	64,75/100

Bologna, 14/10/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7843 PROT. 247988 DEL 14/10/2019 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3954 DEL 10/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E2 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia - PSI del 15/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/E2 Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell'Educazione;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3954 del 10/05/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 11/E2 Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell'Educazione.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Chiara Suttora	84,4/100
2)	Elena Florit	83,9/100
3)	Sara Caviola	83,6/100
4)	Francesca Lionetti	83,4/100
5)	Marcella Caputi	82,2/100

Bologna, 14/10/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7846 PROT. 248004 DEL 14/10/2019 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4774 DEL 11/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/C1 - CHIRURGIA GENERALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/18 - CHIRURGIA GENERALE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC del 13/12/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/C1 - Chirurgia Generale, per il Settore scientifico disciplinare MED/18 - Chirurgia Generale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4774 del 11/06/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/C1 - Chirurgia Generale, per il Settore scientifico disciplinare MED/18 - Chirurgia Generale.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Leonardo Solaini	72,1/100

Bologna, 14/10/2019

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7850 PROT. 248050 DEL 14/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4712 DEL 07/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 2 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B)

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E2 BIOLOGIA MOLECOLARE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE.

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBiT del 19/03/2019 e del Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES del 21/03/2019, recanti la proposta di attivazione di due contratti per ricercatore a tempo determinato per le esigenze dei dipartimenti medesimi ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, per il Settore scientifico disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4712 del 07/06/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, per il Settore scientifico disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Gabriele Matteo D'Uva	91,06/100
2)	Jessica Marinello	87,10/100
3)	Cecilia Garofalo	82,20/100

Bologna, 14/10/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7874 PROT. 249455DEL 15/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4453 DEL 30/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A3 SCIENZA DELLE FINANZE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche - DSE del 20/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 13/A3 Scienza delle Finanze, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/03 Scienza delle Finanze;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4453 del 30/05/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 13/A3 Scienza delle Finanze, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/03 Scienza delle Finanze;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Rossella Verzulli	58,3/100
2)	Alessandro Saia	56,9/100
3)	Alice Guerra	56,6/100 precede per minore età
4)	Paola Bertoli	56,6/100
5)	Sergio Galletta	54,2/100

Bologna, 15/10/2019

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7950 PROT. 251759 DEL 16/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4743 DEL 10/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 13/A1 ECONOMIA POLITICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;

- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche - DSE del 20/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 13/A1 Economia Politica, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/01 Economia Politica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4743 del 10/06/2019;
- la domanda del Dott. Galletta Sergio dalla quale risulta che il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 13/A1 Economia Politica, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/01 Economia Politica **condizionatamente** alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato, Dott. Galletta, che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Stefania Bortolotti	64,85/100
2)	Alessandro Saia	59,50/100
3)	Tiziano Arduini	54,50/100
4)	Laura Ogliari	52/100
5)	Sergio Galletta	50,85/100
6)	Alessandro Pietro Gobbi	50/100

Bologna, 16/10/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7952 PROT. 251782 DEL 16/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4772 DEL 11/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 14/B1 STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE

ISTITUZIONI POLITICHE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE**IL DIRIGENTE****VISTI**

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche e sociali - SPS del 15/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 14/B1 Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche, per il Settore scientifico disciplinare SPS/02 Storia delle Dottrine Politiche;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4772 del 11/06/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 14/B1 Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche, per il Settore scientifico disciplinare SPS/02 Storia delle Dottrine Politiche.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Giuseppe Sciara	74,70/100
2)	Alberto Mingardi	70/100
3)	Furio Ferraresi	69/100
4)	Andrea Filippo Lanza	67,50/100
5)	Monica Cioli	63,70/100
6)	Annalisa Antonia Ceron	62/100

Bologna, 16/10/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8007 PROT. 253175 DEL 17/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4961 DEL 18/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 11/C2 - LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/05 - STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE.

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la deliberazione del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione - FILCOM del 18/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/C2 - Logica, Storia e Filosofia della Scienza, per il Settore scientifico disciplinare M-STO/05 - Storia della Scienza e delle Tecniche;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4961 del 18/06/2019;
- la domanda del dott. Escobar Eduardo e la domanda del dott. Simkó Krisztián dalle quali risultano che i candidati hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 11/C2 - Logica, Storia e Filosofia della Scienza, per il Settore scientifico disciplinare M-STO/05 - Storia della Scienza e delle Tecniche **condizionatamente** alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte dei candidati, Dott. Escobar e Dott. Simkó, che hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - Tenuto conto di quanto stabilito all'art. precedente, è approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Eduardo Escobar	93,5/100
2)	Krisztián Simkó	92/100
3)	Massimo Maiocchi	90,5/100
4)	Silvia Salin	69,5/100
5)	Francesca Minen	64/100

Bologna, 17/10/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8064 PROT. 255531 DEL 21/10/2019 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4364 DEL 28/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA

**RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B)
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D1 STATISTICA, PER IL SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/01 STATISTICA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze statistiche «Paolo Fortunati» - STAT del 14/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 13/D1 Statistica, per il Settore scientifico disciplinare SECS-S/01 Statistica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4364 del 28/05/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 13/D1 Statistica, per il Settore scientifico disciplinare SECS-S/01 Statistica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Pier Giovanni Bissiri	88/100

Bologna, 21/10/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8073 PROT. 255764 DEL 21/10/19 - APPROVAZIONE
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6316 DEL 01/08/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A)
(JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D1 - STATISTICA, PER IL SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/01 - STATISTICA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;

- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze statistiche «Paolo Fortunati» - STAT del 14/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 13/D1 - Statistica, per il Settore scientifico disciplinare SECS-S/01 - Statistica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 6316 del 01/08/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 13/D1 - Statistica, per il Settore scientifico disciplinare SECS-S/01 - Statistica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Linda Altieri	83,05/100
2)	Saverio Ranciati	71,45/100
3)	Marco Novelli	70,45/100

Bologna, 21/10/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8127 PROT. 257738 DEL 22/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4157 DEL 20/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 06/A1 GENETICA MEDICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/03 GENETICA MEDICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC del 07/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/A1 Genetica Medica, per il Settore scientifico disciplinare MED/03 Genetica Medica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;

-
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4157 del 20/05/2019;
 - gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/A1 Genetica Medica, per il Settore scientifico disciplinare MED/03 Genetica Medica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Ivana Kurelac	69,2/100
2)	Tommaso Pippucci	66,2/100
3)	Emanuele Panza	65,8/100
4)	Rossella Tricarico	65,5/100

Bologna, 22/10/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8128 PROT. 257760 DEL 22/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4745 DEL 10/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/N3 CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E ORIENTALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-OR/21 LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL'ASIA SUD-ORIENTALE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Interpretazione e Traduzione - DIT del 19/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/N3 Culture dell'Asia Centrale e Orientale, per il Settore scientifico disciplinare L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia Sud-Orientale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4745 del 10/06/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

-
- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 10/N3 Culture dell'Asia Centrale e Orientale, per il Settore scientifico disciplinare L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia Sud-Orientale.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Adriana Iezzi	82,5/100

Bologna, 22/10/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8272 PROT. 263832 DEL 28/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4925 DEL 17/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/11 - CHIMICA E BIOTECONOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBiT del 25/01/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 03/D1 - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/11 - Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4925 del 17/06/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 03/D1 - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/11 - Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Elena Biagi	84,1/100

Bologna, 28/10/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8364 PROT. 268118 DEL 30/10/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3886 DEL 09/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/E2 DIRITTO COMPARATO, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/21 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG del 18/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 12/E2 Diritto Comparato, per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/21 Diritto Pubblico Comparato;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3886 del 09/05/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 12/E2 Diritto Comparato, per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/21 Diritto Pubblico Comparato.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Francesco Biagi	95/100
2)	Silvia Bagni	82/100

Bologna, 30/10/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8424 PROT. 271447 DEL 04/11/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4557 DEL 03/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES del 21/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell'Apparato Digerente, per il Settore scientifico disciplinare MED/35 Malattie Cutanee e Veneree;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4557 del 03/06/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell'Apparato Digerente, per il Settore scientifico disciplinare MED/35 Malattie Cutanee e Veneree;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Alessandro Pileri	85,8/100
2)	Michela Starace	71,7/100

Bologna, 04/11/2019

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8502 PROT. 274584 DEL 06/11/2019 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5424 DEL 04/07/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA

**RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B)
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA,
PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES del 21/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica, per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/08 Psicologia Clinica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 5424 del 04/07/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica, per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/08 Psicologia Clinica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Alessandro Agostini	82,45/100

Bologna, 06/11/2019

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8504 PROT. 274766 DEL 06/11/2019 - APPROVAZIONE
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4967 DEL 18/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A)
(JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/D1 - PATOLOGIA VEGETALE E
ENTOMOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/11 - ENTOMOLOGIA
GENERALE E APPLICATA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;

- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL del 17/04/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/D1 - Patologia Vegetale e Entomologia, per il Settore scientifico disciplinare AGR/11 - Entomologia Generale e Applicata;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4967 del 18/06/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/D1 - Patologia Vegetale e Entomologia, per il Settore scientifico disciplinare AGR/11 - Entomologia Generale e Applicata.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Antonio Masetti	71/100

Bologna, 06/11/2019

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

➤ **Deleghe**

**DECRETO RETTORALE REP: N: 2113/2019 DEL 04/11/2019 PROT: 271294 - DELEGA DEL
MAGNIFICO RETTORE - PER LA CARICA DI PRESIDENTE - DEL COMITATO PER LO
SPORT UNIVERSITARIO 2019-2021**

IL RETTORE

VISTI

- la Legge 28 giugno 1977, n. 394 *sull'Istituzione presso le Università dei Comitati per lo Sport*;
- il D.M. del Ministro della Pubblica Istruzione 18 settembre 1977 con cui è stato emanato il *Regolamento per il funzionamento dei Comitati per lo Sport Universitario*;
- l'art. 4, comma 3, lett. g) e l'art. 30 dello Statuto di Ateneo-DR n. 1203/2011 e ss.mm.ii.;
- il *Regolamento sul Comitato per lo Sport Universitario* di cui al DR n. 1490/2012 del 7 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

ACCERTATA - la disponibilità del Prof. Maurizio Marano;

DECRETA

Art. 1

(Delega)

1. Il Prof. Maurizio Marano è delegato dal Rettore alla carica di Presidente del Comitato per lo Sport Universitario.

2. La durata della delega è di un biennio, corrispondente alla durata del Comitato per lo Sport Universitario di prossima costituzione e per come sarà fissato dal relativo decreto rettorale di costituzione.

Bologna,

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini
